

N. 8374/02. RGNR  
N. 9813//0M RG Tribunale  
N. Campione penale  
Inviato estratto al Pubblico Ministero :

N36OC/0^Reg. Dep. Sent.  
N. Reg. Esecuz.  
Irrevocabile il  
Redatta scheda il :



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE 10<sup>A</sup> PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il collegio composto dai Sigg. Magistrati:

dott.ssa NICOLETTA GANDUS

dott.ssa PATRIZIA LACAITA

dott.ssa FRANCESCA VITALE

Presidente

Giudice *est.*

Giudice

all'udienza del 20 Marzo 2007, ha pronunciato e pubblicato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di :

■■■■■ S.R.L. (GIÀ ■■■■■ S.R.L.) LEGALMENTE

RAPPRESENTATO DA ■■■■■ F ■■■■■ nato a *ih&ZsmxSm*, il  
SHMfcelelett.te dom.to c/o il difensore di fiducia avv. Guglielmo Gulotta con  
studio in Milano Via Morosini n.39;

**-PRESENTE-**

imputato

VEDERE ALLEGATO

*LA*  
*10/03/07*  
*10*  
*11*  
*12*  
*13*  
*14*  
*15*  
*16*  
*17*  
*18*  
*19*  
*20*  
*21*  
*22*  
*23*  
*24*  
*25*  
*26*  
*27*  
*28*  
*29*  
*30*  
*31*  
*32*  
*33*  
*34*  
*35*  
*36*  
*37*  
*38*  
*39*  
*40*  
*41*  
*42*  
*43*  
*44*  
*45*  
*46*  
*47*  
*48*  
*49*  
*50*

**In esito all'odierno dibattimento, celebratosi in presenza dell' imputato, sentite le parti che hanno adottato le seguenti**

### **CONCLUSIONI**

**il Pubblico Ministero nella persona di Doti. Prete:**

**sanzione pecuniaria €125.000,00;**

**sanzione interdittiva divieto di trattare con la pubblica amministrazione per anni 1;**

**confisca di €1.443.00,00;**

**pubblicazione della sentenza**

**il Difensore di parte civile, nella persona di :**

**il Difensore del responsabile civile, nella persona di :**

**la Difesa, nella persona dell'Aw. Guglielmo Gullotta di fiducia**

**»**

**Assoluzione perche' il fatto non sussiste;**

**B. L.**

c) al reato di cui agli artt. 319 e 319 bis, c.p. poiché, in qualità di dipendente dell'I.N.A.I.L., stretto collaboratore dell'allora Direttore Generale dell'Ente **U. R. M&**, ora deceduto, agendo in concorso con questi, con ulteriori persone non ancora identificate e con **Sifgw Gto P@gÉ§** membro della commissione aggiudicatrice di una gara indetta da **U'IMAJ.L.**, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio cioè ed in particolare di favorire le società "**---**" ("**---**" e "**---**", sia in fase di aggiudicazione della gara per la fornitura di buoni pasto su tutto il territorio nazionale, gara divisa in tre lotti poi aggiudicati proprio alla "**---**" "**---**" e "Gemeaz" per un importo complessivo pari a L. 25 miliardi, sia in fase di esecuzione del contratto evitando contestazioni e lungaggini nei pagamenti, si accordasi tramite il **B. L.** e poi si faceva da questi consegnare una somma complessiva di 450 milioni di Lire circa ripartita nell'arco di tre anni e distribuita tra i

concorrenti, messa a disposizione de! **Btgifg//** dagli amministratori delle predette società (AndreiseVolpe per "**---**" Piantanida e Messaper "**---**"<sup>s</sup>)

- Con f'aggravante di a)-ere commesso il fatto in relazione ad ini contratto stipulato dall'Ente di appartenenza. \*

In Milano e Roma dal 1998 all'aprile 2002".

█ S.r.l.:

8) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e ss D. Lgs. 231/01 in  
relazione 51 reato di corruzione propria contestato nei tennini sotto indicati ad  
AIPffIKPEa»\*e V █ P █, atteso che:

"\* - costoro, in concorso tra loro e nelle qualità apicali indicate neir imputazione  
di \*seguito riportata, "commettevano il reato neir interesse della società, con  
conseguente vantaggio per questa che ne ricavava un profitto di rilevante entità in  
quanto ancorato ad un contratto di valore consistente;

-la società al momento del fatto era priva di un qualunque modello di  
organizzazione idoneo a prevenire fatti della specie di quello contestato;

In Milano fino all'aprile 2002.

Richiamata, nei termini che seguono, l'imputazione ascritta a AJ\$\$^2ggp  
Esffife, V&B&È Paagn&teBfee B40K L&iBÈt imputati in separato procedimento,  
iscritto ai n. 2823/03 R.G. N.R. Mod. 21 :

" AM █ E █

a) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 321, in relazione all'art. 319, c.p., contestato al  
capo c) poiché, in concorso con Mj0É P █, con più azioni esecutive di un medesimo  
disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale della " █ Italia S.p.A. ", capogruppo  
controllabile la "Rlsto █ --- █ quest'ultima poi "-- █ █ fino all'autunno 2001,  
accettava la proposta corruttiva rivoltagli B █ tramite l'intermediario BéeeéGété  
Pesti» e quindi consegnava a questi, una somma corrispondente al 60% dell'importo  
complessivo di L 150 milioni annui e ciò nell'arco di 3 anni durante i quali "---  
erogava la fornitura indicata al capo c).

In Milano e Roma dal 1998 all'aprile 2002.

V █ Pas █

b) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 321, in relazione all'art. 319, c.p., contestato al  
capo c) poiché, in concorso con AmÈ0s con più █ esecutive di un medesimo  
disegno criminoso, in qualità di amministratore delegato della █ █ dal giugno 2001,  
accettava la proposta corruttiva rivoltagli dal Setti tramite l'intermediario Biéte» e quindi  
consegnava a questi una somma corrispondente al 60% dell'importo animo di L 150 milioni  
in particolare fornendo la provvista per la consegna di due tranches dell'importo di circa L.  
25.000.000 ciascuna con riferimento alla fornitura indicata al capo c).

In Milano e Roma dall'autunno 2001 all'aprile 2002.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 30.4.04, il G.U.P. del Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di diverse persone fisiche (con imputazioni di corruzione e di concussione che qui non rilevano), nonché della società [redacted] s.r.l., legalmente rappresentata da FaoaSSa DdMfe quest'ultima chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e seguenti del D.L.vo n.231/01 in relazione a reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio per i quali si procedeva separatamente nei confronti di Bgpt As&ti^Pa^ffiti&go Vpépae Lg^fi ~~Basta~~

Nella prima udienza dibattimentale (7.10.04) il Tribunale disponeva la separazione degli atti relativi a [redacted] s.r.l. in quanto il Collegio assegnatario del procedimento era composto dagli stessi giudici che avevano già giudicato, in primo pado, ~~per i reati~~ richiamati nella contestazione di illecito amministrativo alla suddetta società. In virtù dello stralcio, il procedimento a carico di [redacted] s.r.l. assumeva il N. 9813/04 R.G. e veniva assegnato a questo Collegio per l'udienza del 2.12.04.

In tale udienza [redacted] s.r.l. veniva dichiarata contumace; l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni stri Lavoro (INAIL, come di seguito indicato) a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, Aw. Nicola D'Angelo, si costituiva parte civile nei confronti di [redacted] s.r.l. onde ottenerne la condanna "in via esclusiva, in relazione agli illeciti alla stessa ascritti - in proprio, soggettivamente, 'personalmente', in via assolutamente autonoma, e non anche o solo per fatto altrui, in senso oggettivo, ex art 2049 C.C." al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali, ivi compresi quelli relativi all'immagine, derivati ali'INAIL in conseguenza dei fatti in relazione ai quali era stato disposto il giudizio.

L'INAIL con ciò rinnovava la costituzione di parte civile già operata nell'udienza preliminare e dichiarata inammissibile dal GUP con ordinanza 9.3.04.

Il difensore della società insisteva per l'esclusione della parte civile ed evidenziava, documentando la circostanza, che [redacted] s.r.l., con bonifico 25.11.04, aveva provveduto a versare a INAIL l'importo di 20.000 euro, pari alla somma che, con la sentenza 19.2.04, emessa nel procedimento a carico di ~~pjMiiMftMiaWi^W^nel~~ quale INAIL si era costituito parte civile, il Tribunale aveva liquidato, a favore del predetto istituto e a carico di quegli imputati, a titolo di risarcimento del danno. Il P.M. chiedeva il rigetto delle richieste del difensore di [redacted] s.r.l.

Il Tribunale riservava ogni provvedimento e rinviava al 3.3.05, udienza nella quale, sciogliendo la riserva assunta, dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile di INAIL e ne disponeva l'esclusione. In particolare, l'ordinanza motivava la decisione nei seguenti termini.

"Il presente procedimento concerne esclusivamente l'illecito contestato alla società [redacted] s.r.l. ex am. 5 e seguenti de! D.L.vo n.231/01.

il citato decreto, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 1 della Legge 29/9/2000 n.300, disciplina la responsabilità "delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" in dipendenza da reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da persone che rivestono posizioni "apicali" o da loro "sottoposti". Si tratta di una responsabilità espressamente definita - sia nello stesso decreto, sia, ancor prima, nella legge delega - "amministrativa" (non penale), come "amministrativi" (non penali) sono definiti gli illeciti cui essa consegue (art. 1 D.L.vo n.231/01) e "amministrative" le sanzioni per questi comminabili (art. 9 D.L.vo cit.).

Il decreto legislativo non contempla una norma corrispondente all'art. 185 c.p.; in nessun punto è positivamente affermato che gli illeciti in questione sono fonte di un obbligo di risarcimento e, laddove si parla della "responsabilità patrimoniale dell'ente" (art.27), si fa cenno solo all'"obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria". Vero è che nel secondo comma del medesimo articolo si afferma che "i crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi hanno privilegio" "sui crediti dipendenti da reato" (ed è solo "a tal fine" che la sanzione amministrativa pecuniaria viene equiparata alla "pena" pecuniaria), ma detta previsione non pare in contrasto con quanto sopra osservato, atteso che essa stessa evidenzia la diversità della fonte dei crediti considerati (da illecito amministrativo/da reato),

in quanto, a detta di Jeururt., l'obbligo di "restituzione" ed elementi di segno contrario non sono ravvisabili nella disposizione di cui all'art. 19 del decreto - il quale prevede la confisca nei confronti dell'ente "del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato" - in quanto appare evidente che la norma si riferisce al "danneggiato" dal reato (non dall'illecito amministrativo) e che la previsione - la quale, peraltro, diversamente da quanto stabilito per la confisca, non ammette la restituzione per equivalente - si limita a disciplinare la diversa destinazione da dare al bene materiale, prezzo o profitto del reato, che, altrimenti, sarebbe comunque oggetto di confisca.

La mancanza di una norma di diritto "sostanziale" fa riscontro alla mancanza di disposizioni che, in materia "processuale", analogamente a quanto previsto dall'art.74 c.p.p., prevedano e disciplinino la legittimazione e l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti relativi agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Detto procedimento è oggetto del Capo III del D.L.vo n.231/01, la cui Sezione II, relativa ai soggetti, pone norme in ordine all'individuazione dell'Autorità competente a conoscere degli illeciti amministrativi, alla partecipazione dell'ente al procedimento (ivi comprese le ipotesi di contumacia) e alla figura del difensore dell'ente, ma, diversamente dal Libro I del codice di procedura penale (pure relativo ai soggetti), non contiene alcun cenno all'istituto della costituzione di parte civile. Quest'ultima non è mai menzionata in tutto il decreto, neppure in tema di misure cautelari (artt.45 e segg.), di disciplina delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (artt.55 e segg.), di procedimenti speciali (artt. 62-64); non nella disciplina del giudizio (artt.65 e segg.), laddove, in tema di condanna (art.69), prevede solo l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative e la condanna al pagamento delle spese processuali, con esclusione di ogni riferimento alla decisione sulle questioni civili, ampiamente trattate, invece, dal codice di procedura penale; non in tema di impugnazioni (artt. 71-73).

Orbene, benché l'art. 34 D.L.vo n.231/01 stabilisca che nel procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano le norme dello stesso Capo III del decreto, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del D.L.vo n.271/89 (disposizioni di attuazione del c.p.p.), non pare che, in tema di costituzione di parte civile, il silenzio del legislatore delegato sia riconducibile ad implicito richiamo alle norme processual-penalistiche, né pare che tali norme siano compatibili con rimpianto e le espresse previsioni del decreto in esame.

In tal senso militano numerose disposizioni che, nel disciplinare istituti o "momenti procedurali" presenti anche nel codice di procedura penale, significativamente *non* contemplano la persona offesa (né la persona offesa dal reato, né *fi*

una ipotetica persona offesa dall'illecito amministrativo), ovvero il soggetto che, più di ogni altro, potrebbe presentarsi come danneggiato, con conseguente interesse per le sorti del procedimento.

Così, esemplificativamente, l'art. 55 del decreto, in tema di annotazione dell'illecito amministrativo, stabilisce che l'annotazione sul registro di cui all'art. 335 c.p.p. è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito; non è, dunque, prevista la comunicazione a persona offesa, espressamente richiamata, invece, nell'art. 335, co. 3, c.p.p.

L'art. 58 del decreto, in tema di archiviazione, non prevede alcun avviso alla persona offesa della determinazione del P.M. di procedere all'archiviazione degli atti, diversamente da quanto stabilito nell'art. 408, comma 2, c.p.p.; vero è che l'Istituto presenta connotazioni differenti da quello disciplinato dal codice di procedura penale, ma la diversità dell'Autorità Giudiziaria competente a disporre l'archiviazione (qui il P.M. anziché il GXP, significativamente, quanto alla natura della detrazione, a fronte di quanto disposto dall'art. 112) non pare rilevante in questa sede alla luce delle finalità della prevista comunicazione del decreto di archiviazione al procuratore generale presso la corte d'appello, suscettibile di dar luogo a nuovi accertamenti e ad una diversa decisione.

L'art. 61 del decreto, in tema di contenuto del decreto disponente il giudizio, diversamente dall'art. 429 c.p.p., non prevede l'indicazione né della persona offesa, né delle altre parti private (e dunque anche la parte civile) diverse dal soggetto che viene rinviato a giudizio.

Di particolare rilievo è, poi, l'art. 54 del decreto, in tema di sequestro conservativo.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 316 c.p.p., la norma in questione stabilisce che il sequestro possa essere richiesto dal P.M. se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione (l'art. 316 c.p.p., pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta al Perario dello Stato). L'art. 316 c.p.p.\* tuttavia, prevede che la richiesta di sequestro conservativo possa essere anche formulata dalla parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, mentre l'art. 54 del D.L. n. 231/01 non solo non ripropone espressamente tale statuizione, non solo non prevede il sequestro su richiesta della parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dall'illecito amministrativo, ma, nel richiamare l'art. 316 c.p.p. fa esclusivo riferimento al quarto comma (e "in quanto applicabile"), omettendo sia il secondo comma (richiesta della parte civile), sia il terzo comma ("Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile").

f. Tutto ciò evidenzia che si è in presenza di una precisa scelta del legislatore di non prevedere, nel procedimento per l'illecito amministrativo dipendente da reato, la possibilità di costituzione di parte civile in quanto, da un lato, il tenore letterale dell'art. 54 citato esclude che le ulteriori previsioni dell'art. 316 c.p.p. possano trovare ingresso in virtù del richiamo alle norme del codice di procedura penale ex art. 34 dello stesso decreto e, dall'altro, risulterebbe del tutto illogico che, una volta ritenuta ammissibile la costituzione di parte civile, la stessa venisse privata di uno degli strumenti di maggior rilievo finalizzato ad assicurarle le garanzie del sequestro conservativo e pretese.

Le considerazioni sin qui esposte portano a ritenere inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente cui sia contestato un illecito amministrativo ex D.L. n. 231/01.

A diversa conclusione non pare si possa pervenire in ragione di quanto osservato dalla difesa dell'ente e dal P.M., inconferente risalta, in primo luogo, il richiamo all'art. 8 del decreto, laddove stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. Tale norma, invero, non incide sulla natura e sul contenuto della responsabilità dell'ente ed anzi conferma la diversità di quest'ultima dalla responsabilità dell'autore del reato, con i conseguenti riflessi in ordine all'attribuzione del reato disposto dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. che all'autore del reato fanno riferimento.

inconfereme risulta, ancora, il richiamo agli artt.13 (sanzioni interattive applicabili nel caso in cui Pente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale") e 5 (inversione dell'onere della prova nel caso di reato commesso da soggetti in posizione "apicale") del decreto. E' indubbio, invero, che il D.L.vo n.231/01 abbia introdotto una responsabilità diversa da quella, per fatto altrui, prevista dal Part.2049 c.c\* (che dà luogo alla possibilità di essere citato quale responsabile civile nel procedimento penale a carico dell'imputato) e pure diversa da quella disciplinata dal Part.6 L.n.689/81, ed è altresì vero che, nel sistema delineato dal D.L.vo n.231/01, Pente risponde per un fatto proprio, ma tale fatto, appunto, non è un reato, la sua responsabilità non è penale e dunque il richiamo alle citate norme non modifica quanto in precedenza osservato\*

Quanto agli artt.2 e 17 del decreto - i quali prevedono la riduzione della sanzione pecuniaria e l'applicabilità delle sanzioni interdittive nel caso, tra l'altro, che l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso - va pienamente condiviso quanto già osservato dal Gi.P. Si tratta, certamente, di norme volte ad incentivare condotte riparatorie, ma non tali da confortare l'assunto di una diretta legittimazione passiva dell'ente rispetto all'azione civile del danneggiato dal reato in un procedimento che ha per oggetto un fatto diverso, un illecito amministrativo\*. E che tali articoli facciano riferimento al danno cagionato dal reato (non dall'illecito amministrativo) risulta chiaro dal tenore testuale degli stessi e, quanto all'art. 17, dalla sua rubrica ("Riparazione delle conseguenze del reato") e dalla collocazione della previsione nel suo più ampio contenuto, concernente tutti gli aspetti rilevanti per la sussistenza dell'illecito amministrativo (commissione di un reato ad opera di uno dei soggetti considerati/risarcimento; carenze organizzativo-gestionali/eliminazione delle carenze; reato commesso nel suo interesse o vantaggio/messa a disposizione del profitto).

Considerazioni analoghe valgono per Part.65 (termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato) che prevede la possibilità di una sospensione del processo se Pente chiede di provvedere alle attività di cui al Part.17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima.

In conclusione e riassuntivamente, non solo il D.L.vo n.231/01 non prevede in alcun punto la costituzione di parte civile o la parte civile tout court, non solo pone norme che appaiono escludere tale istituto nell'ambito del procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ma, altresì, qualifica espressamente come illecito amministrativo il fatto fonte di responsabilità, anch'essa amministrativa, il che esclude l'applicabilità degli artt.185 c.p. e 74 c.p.p., che al reato ed all'autore dello stesso fanno riferimento."

Nella medesima udienza 3.3.05 il P.M. formulava le sue richieste di prova.

Il 21.3.05 il difensore di [redacted] s.r.L., richiamati i provvedimenti che, nel corso del tempo, avevano determinato la separata celebrazione, da un lato, del dibattimento a carico degli imputati [redacted] e dall'altro, del presente procedimento per l'illecito amministrativo, chiedeva declaratoria di improcedibilità di quest'ultimo oppure la sua sospensione, anche prospettando questione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 D.L.vo n. 231/01 ("Riunione e separazione dei procedimenti") in relazione all'art. 111 Cost. in materia di giusto processo, che, imponendo l'applicazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, rimarrebbe di fatto inapplicato in ipotesi di violazione del regime di riunione previsto dalla L. n.231/01. Formulava, in ogni caso, le proprie istanze istruttorie e illustrava la sua opposizione ad alcune delle prove indicate dal P.M. Quest'ultimo chiedeva il rigetto delle richieste della difesa.

1] Tribunale si riservava la decisione e rinviava all'udienza 14.7.05; in tale data veniva disposto nuovo rinvio, in ragione deir adesione dei componenti del Collegio, nonché del P.M., all'astensione dalle udienze proclamata dall'Associazione Nazionale Magistrati.

Con ordinanza pronunciata nell'udienza 29.9.05, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione o di declaratoria di improcedibilità formulata dalla difesa e dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale pure prospettata, sulla base delle seguenti considerazioni.

<sup>14</sup> Quanto alla sospensione, essa non è prevista dalla L. n.231/01 che pure contempla la possibilità che il procedimento per illecito amministrativo si svolga separatamente da quello concernente gli imputati del reato da cui l'illecito anzidetto dipende. Inoltre, nella specie non ricorre alcuna delle situazioni nelle quali la sospensione del processo può essere disposta in base al codice di procedura penale o di altre leggi, comunque allo stesso applicabili. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla richiesta declaratoria di improcedibilità. In particolare, la legge n.231/01 non contempla alcuna sanzione per l'ipotesi che la separazione del procedimento concernente l'illecito amministrativo e quello relativo al reato venga disposta al di fuori delle ipotesi previste dall'art.38 e la prospettata questione di costituzionalità formulata dalla difesa appare manifestamente infondata. Da un lato, infatti, l'autonomia dei procedimenti - quale emergente dallo stesso art. 38, dalla previsione di norme procedurali in parte diverse da quelle del codice di procedura penale e dalla diversa natura e disciplina dell'illecito amministrativo - rende evidente che l'accertamento, sotto tutti i profili, della responsabilità dell'ente non può che essere operata nel procedimento ex art.38 L.n.231/01 e ciò anche ove quest'ultimo prosegua separatamente dal procedimento penale. Dall'altro, la congiunta trattazione dei procedimenti non potrebbe comportare l'applicazione, rispetto alla società, di norme diverse da quelle applicabili nel procedimento avente ad oggetto solo l'accertamento dell'illecito amministrativo.

Va, peraltro, osservato che nel caso concreto non si ravvisano palesi violazioni dell'art.38 L.n.231/01 in quanto quest'ultimo prevede la separazione dei procedimenti laddove ciò sia reso necessario dall'osservanza delle norme processuali. Si tratta di una previsione 'di chiusura' che rende chiara l'intenzione del legislatore di recepire tutti i principi in materia di riunione/separazione dei procedimenti valevoli anche per il procedimento penale e, in particolare, l'esigenza della speditezza del procedimento, soprattutto nel caso di imputati detenuti; il che è stato nella specie, posto che uno degli imputati del reato (M. Per... ) era in stato detentivo e così è giunto al dibattimento, instaurato a seguito del giudizio immediato disposto dal G. I. P. su richiesta del P.M., formulata il 7.2.03 e dunque pochi giorni dopo la separazione degli atti relativi agli imputati da quella relativa all'illecito amministrativo (separazione avvenuta, secondo quanto indicato dalla stessa difesa, in data 24.10.03 per M. Per... e in data 3.2.03 per Andrei e Volpe).

Il Tribunale provvedeva, altresì, sulle richieste di prova formulate dalle parti. In particolare:

- venivano ammesse le prove orali e venivano acquisiti i documenti prodotti, ivi compresa la sentenza 19.2.04 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento ri. 5025/03 R.G. a carico di [redacted]
- sulFaccordo delle parti e atteso il sopravvenuto decesso del dichiarante, venivano acquisiti i verbali di interrogatorio di G. M. Per... del 29.11.02, 2.12.02, con allegati, e 14.1.03;
- sempre sull'accordo delle parti, venivano acquisiti alcuni verbali di prove assunte nel citato procedimento (dichiarazioni 28.10.03 del M. Per... e M. Per... dichiarazioni del 2.12.03 di

██████████ e di ██████████, nonché le trascrizioni di intercettazioni telefoniche effettuate nel corso di quel dibattimento (successivamente integrate, con l'accordo delle parti, con la trascrizione, operata dalla P.G., della telefonata 8.4.02, ore 14.51, intercettata sull'utenza n. 336/446733 in uso a GtespaÉS&Éam.

Non trovava, invece, accoglimento la richiesta dei P.M. di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel suddetto dibattimento da ██████████ tenuto conto, anche in ragione della previsione di cui all'art. 238, co.2bis, c.p.p., ritenuto applicabile ex artt. 34-35 D.L.vo n.231/01, dell'opposizione formulata dalla difesa. Veniva, infine, disposta la perizia di calcolo del profitto, richiesta dal P.M., ritenutane la necessità "per l'eventuale applicazione di misure interdittive, nonché per i provvedimenti di confisca ex artt. 13 e 6 D.L.vo n.231/01", e ritenuto che non si potesse in punto aver riguardo, se del caso, alla liquidazione del danno operata nella citata sentenza 19.2.04 in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, "non vi è concettuale coincidenza tra 'danno' e 'profitto'".

Nell'udienza 16.2.06 il difensore di  ██████████ s.r.l. rappresentava - e documentava - che, con sentenza 26.10.05, la Corte d'Appello di Milano, investita dell'impugnazione proposta avverso la sentenza 19.2.04 del Tribunale di Milano nei confronti di ██████████, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e, per l'effetto, aveva annullato la suddetta sentenza e ordinato la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado competente territorialmente, Tribunale di Roma. La difesa, invocato l'art. 36 D.L.vo n.231/01 ("La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono"), nonché l'art. 38, co. 1, del medesimo decreto ("Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende"), chiedeva al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, anche allo scopo di consentire la riunione dei due procedimenti, non ostandovi neppure profili di economia processuale, non essendo - nel presente - ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale. Il P.M. chiedeva il rigetto dell'istanza, sia per la sua tardività, sia per la non divisibilità delle valutazioni della Corte d'Appello che avevano condotto a ritenere l'incompetenza territoriale anzidetta

Il Tribunale rigettava l'istanza osservando che, per costante giurisprudenza, non è consentita deroga - neppure in presenza di fatti nuovi sopravvenuti - alla regola secondo la quale le questioni relative alla competenza territoriale possono essere rilevate o eccepite solo entro i termini indicati nell'art. 21 c.p.p., termini ormai decorsi; pure osservava che gli artt. 36 e segg. D.L.vo n. 231/01 non imponevano una diversa disciplina e che il mantenimento della separazione tra i due procedimenti

trovava nuova conferma nell'art. 38, co.2, lett.C) del citato decreto ("Si procede separatamente"... quando "Tosservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario").

Veniva, quindi, dato corso all'assunzione delle prove orali.

In particolare, lo stesso 16.2.06, veniva sentito R<b b A ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.p. Invero, l'applicabilità di tale norma in relazione a era già stata affermata dal Tribunale nell'ordinanza 29.9.05, ciò derivando "dai generale richiamo alle norme del codice di procedura penale (art, 34 L.n.231/01), dall'assenza di un divieto di assunzione delle dichiarazioni degli imputati del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, dalla previsione dell'art.44 L.n.231/01 che per questi ultimi stabilisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone « dal secondo comma dello stesso art.44 che espressamente fa riferimento alla disciplina dell'esame di persona imputata in procedimento connesso»; d'altra parte, la connessione tra i due procedimenti, pur nella loro autonomia, emergeva chiaramente "dall'intera disciplina di cui alla legge n.231/01 e dall'estensione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato (art.35)".

Veniva anche chiamato, per essere sentito ex art. 210 c.p.p., che si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Le parti concordavano sulla produzione dei verbali delle dichiarazioni rese da il 3.12.03 nel dibattimento anche a loro carico, nonché del verbale delle spontanee dichiarazioni rese da il 4.2.04 nella medesima sede; la difesa produceva, inoltre, alcuni documenti. 11

Tribunale acquisiva.

Il 7.6.06 veniva sentita la leste Stefania DjfIHfc e, sull'accordo delle parti, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese nel citato, già celebrato, dibattimento dai testi RNPfe FiwBft (10.12.03), Mm» fissai (10.12.03) e Gasarmi S«MÉH(3.12.03).

In relazione alla già disposta perizia, veniva conferito incarico al nominato perito, doti. Giuseppe Russo.

Il perito depositava relazione scritta il 16.11.06 e veniva sentito nell'udienza 23.11.06 nella quale depositava due fogli integrativi del precedente scritto; nella stessa udienza veniva, altresì, sentito il consulente tecnico della difesa, doti. E «risa. Ntga&a% che depositava brevi note scritte sulla relazione depositata dal dott. Rqpp.

Infine, il P.M. (8.2.07) e la difesa (20.3.07) formulavano le rispettive richieste conclusive e il Tribunale deliberava come da dispositivo, letto in udienza, riservando entro il 90° giorno il deposito della motivazione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 (G.U. n.140 del 19.6.2001) è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29.9.2000 n.300 e, come è noto, ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 1 del citato decreto precisa che lo stesso disciplina la responsabilità dei suddetti enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e l'art. 5 stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Gli artt. 6 e 7 del decreto prevedono che l'ente va esente da responsabilità se prova di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quanto ai reati che possono costituire fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, essi sono indicati nella Sezione IH del Capo I del decreto; in particolare, al delitto di corruzione (artt. 318, 319 e 321 c.p.), già espressamente previsto nella legge delega n.300 del 2000, è dedicato l'art. 25 D.L.vo n.231/01.

Nella specie, a tenore dell'addebito contestato, la responsabilità di --  █████ s.r.l. deriverebbe dal reato di corruzione propria (artt. 319-321 c.p.) che sarebbe stato commesso da ino Aflgygg e PaggHCMMHfe Vtìge — il primo quale legale rappresentante di "██████ ITALIA S.P.A.", capogruppo controllante la "----  /--- █████", quest'ultima poi "---- "; il secondo quale amministratore delegato di "----  █████" dal giugno 2001 - in relazione all'aggiudicazione di una gara indetta dall'INAIL per la fornitura di buoni pasto e all'esecuzione del contratto.

Tenuto anche conto delle già indicate vicende relative al procedimento penale a carico di Andreis, Vaip» e BMt (dipendente dell'INAIL, che avrebbe agito in concorso, tra altri, con GfcfIJMfc B██████, membro della commissione aggiudicatrice per la specifica gara), non vi è dubbio che, in questa sede e ai fini che qui rilevano, occorra per prima cosa valutare se sia ravvisabile il delitto di corruzione anzidetto e se AflÉBB e V██████ rino tra i soggetti di cui all'art. 5 del citato decreto e più precisamente, come contestato ("nelle qualità apicali indicate nell'imputazione"), tra i soggetti ivi considerati sub lettera a).

Dagli atti risulta quanto segue.

Nell'autunno 1997 l'INAIL valutava come procedere in relazione alla fornitura di buoni pasto, in relazione ai quali i contratti in essere sarebbero venuti a scadenza tra giugno e dicembre 1998.

In particolare, in data 12.12.97, la Direzione Centrale Patrimonio trasmetteva al Direttore Generale una relazione nella quale venivano prospettate le soluzioni ritenute adottabili in luogo di quella precedentemente attuata (totale decentramento, con procedure concorsuali svolte a livello locale, in ragione di ciascuna Sede territoriale), valutata antieconomica e impraticabile a fronte del mutato quadro normativo (D.L.vo 157/95 e nuovo regolamento di Contabilità e Amministrazione). Tra le soluzioni prospettate (sostanzialmente due), veniva indicata come opportuna quella che prevedeva l'espletamento di procedure concorsuali a livello regionale o interregionale, precedute da un solo avviso di gara, mentre venivano evidenziati gli svantaggi connessi all'altra soluzione - unica procedura imitativa a livello nazionale con eventuale ripartizione dell'aggiudicazione in lotti indivisibili su base territoriale (nord-centro-sud) e con previsione che la ditta aggiudicataria di un lotto fosse esclusa dall'aggiudicazione degli altri - in quanto contraria al consolidato criterio del decentramento gestionale della specifica spesa, possibile fonte di inconvenienti per l'ampiezza del territorio geografico di assegnazione e tale da non garantire un'ampia articolazione di esercizi convenzionati nelle località di ubicazione degli uffici, in quanto nella scelta del contraente sarebbero risultati privilegiati "i grandi numeri".

Con nota manoscritta in calce alla relazione, il Direttore Generale - ~~Piébtti~~ ~~Maife~~ - laconicamente disattendeva le indicazioni della Direzione Centrale Patrimonio e disponeva procedersi mediante licitazione privata centralizzata, ripartita in lotti su base territoriale.

In base a delibera 17.3.97 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL i membri delle commissioni di gara erano predeterminati in relazione alla funzione esercitata all'interno dell'Istituto e alla materia interessata dalla specifica gara. La stessa delibera prevedeva che, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità dell'appalto da aggiudicare, la commissione potesse essere composta anche da dipendenti esperti e/o da consulenti esterni, nominati dal Presidente dell'Istituto, su proposta del Direttore Generale.

Con nota manoscritta 7.4.98 a firma Di Ciò - funzionario della Direzione Risorse Umane e segretaria della Commissione nominata per l'espletamento della gara in questione - veniva segnalata al Direttore Generale la necessità della nomina di un consulente che svolgesse "un'attività legata all'individuazione dei parametrali", ovvero sia all'individuazione dei parametri utili all'attribuzione dei punteggi alla ditte concorrenti; con missiva 10.4.98, a firma della stessa DSSB& e del Direttore Centrale Risorse Umane (Aléggi ~~Ri...~~) e indirizzata al Direttore Generale, si affermava che le necessarie specifiche professionalità non erano rinvenibili presso l'Istituto e si chiedeva di poter assumere le iniziative volte alla designazione del consulente esterno.

Il 15.4.98 Di Ciò trasmetteva al Dirigente dell'Ufficio V il promemoria 10.4.98 con in calce annotazione di assenso "apposta dal Direttore Centrale", per gli adempimenti di competenza.

Il 21.5.98 sempre DjfflB comunicava al Direttore Centrale che, in data 19.5.98, vi era stato un primo incontro con "il dotto Bt&S&fe, quale consulente designato da U' Amministrazione in questa prima fase della procedura". Di Ciò precisava che a Bt&S&fe era stata sottoposta bozza di bando di gara e di lettera di invito predisposte dall'Ufficio e che Buhaann aveva chiesto di poterne discutere informalmente in incontri successivi al 27.5.98; pure prospettava l'opportunità che, "una volta definito con il dott. BiMMPil testo dei canoni documenti (oltreché del capitolato d'appalto)", gli atti fossero trasmessi all'Avvocatura Generale per un vaglio che ponesse l'Amministrazione al riparo da eventuali spiacevoli iniziative da parte dei concorrenti

Il 2.6.98 ancora DàH0H> inviava una nota al Dirigente dell'Ufficio V affermando di aver "predisposto autonomamente il bando di gara, la lettera di invito ed il conseguente capitolato", in particolare individuando i "parametri" sulla base delle "professionalità presenti presso l'Istituto"; chiedeva, quindi, di astenersi da ogni iniziativa volta alla designazione di consulente esterno in quella fase istruttoria della procedura.

Nel frattempo, il 28.5.98, come da appunto manoscritto privo di firma, a BiéHMBi> era stato consegnato un foglio recante "SITUAZIONE AL 31 MARZO 1998", l'indicazione del numero dei dipendenti INAIL e la precisazione che occorre aggiungere il numero dei "portieri", ai quali pure, da poco tempo, era stata concessa la fruizione del ticket.

Il 15.6.98 il Direttore Centrale Ri&S&fe trasmetteva al Direttore Generale Tiriaw una relazione che quest'ultimo avrebbe dovuto inviare al Presidente dell'Istituto, contenente la proposta di nomina di C^nfmmh> BfcHBRfi,<sup>001116</sup> componente della commissione di gara in qualità di consulente esterno; allegava, altresì, curriculum relativo a BàES^e schema di determinazione del Presidente.

La delibera del Presidente dell'INAIL di nomina di R<—i&S&fe componente della commissione di gara, nell'anzidetta qualità, veniva adottata in data 30.6.98.

Peraltro, già in data 24.6.98 il Direttore Centrale RÉWjBffii aveva trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il testo del bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; a tale comunicazione ne aveva fatto seguito un'altra, in data 26.6.98, con un nuovo testo.

Va qui ricordato che, fra i documenti acquisiti presso l'INAIL il 16.1.04 (a seguito di provvedimento ex art. 507 c.p.p. del Tribunale di Milano nel dibattimento a carico di [redacted]

[redacted] prodotti dal P.M., vi erano anche:

- una copia degli atti inerenti la gara (bando di gara, lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto) redatti su carta intestata di Brattà» e recanti annotazioni in modifica;
- copertina di fax inviato dall'Ufficio II della Direzione Centrale Organizzazione e Risorse Umane a B^HB, recante le seguenti indicazioni: "Bando di gara buoni pasto. Le trasmetto nuovo testo del bando in oggetto, nonché nota dell'Ufficio delle pubblicazioni Gazzetta Europea in data 24.6.1998. Mi accingo a far firmare il nuovo testo al dot. RsSj&SS?, testo che invierò stamane al predetto Ufficio"....;
- copertina di fax inviato dai suddetto Ufficio II a B^BBI con »\*\* quale veniva trasmesso "il testo definitivo della lettera di richiesta d'offerta e del capitolato speciale".

Nella seduta del 3.8.98 la commissione di gara (RkaÉfflti in qualità di Presidente, Maa» Fa0à e ~~B~~ CgàSwÉg<sup>+</sup> quali membri, ~~B~~ quale consulente esterno, oltre a Di Ciò con funzioni di segretaria) esaminava la documentazione prodotta dalle società che avevano presentato istanza di partecipazione e stabiliva di invitarle tutte a presentare offerta di gara entro il 21.9.98.

La gara di appalto riguardava, come si è detto, tre distinti lotti (Noni, Centro e Sud) e una stessa ditta non poteva risultare aggiudicataria di più di un lotto; l'appalto era previsto per un periodo di cinque anni, per un importo complessivo di circa ventuno miliardi di lire, di cui circa otto miliardi ciascuno per il Nord e per il Centro e circa cinque miliardi per il Sud. L'aggiudicazione era prevista in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, co.1, lett. b) D.L.vo 157/95 e gli elementi di valutazione erano fissati in modo rigido e predeterminato, con netta prevalenza del punteggio tecnico (80 dei 100 punti assegnabili) su quello economico (prezzo). In particolare, quanto al punteggio tecnico, esso era essenzialmente ancorato a numero, ubicazione e capillarità degli esercizi pubblici convenzionati (40 punti per il numero degli esercizi ubicati nei CAP di pertinenza delle Unità dell'Istituto; 20 punti per il numero degli esercizi ubicati nei Comuni sede delle suddette Unità; 20 punti per migliorie, particolarmente a vantaggio del fruitore, ovverosia per servizi aggiuntivi offerti).

I suddetti criteri venivano contestati dalla società QUI! Ticket Service S.p.A. (lettera 25.8.98) e dall'Associazione AIEB Confesercenti (reclamo 2.9.98). La prima osservava che la scelta dell'attribuzione del massimo punteggio non al prezzo più basso, ma al maggior numero degli esercizi convenzionati, favoriva le grandi società del settore aventi "già la massima estensione di esercizi convenzionati ovunque oltre al maggior fatturato"; la seconda pure lamentava che l'irregolarità delle condizioni di gara, che favorivano "le principali solite aziende del settore", e chiedeva parità di condizioni per tutte le aziende, evidenziando che ciò avrebbe comportato un "elevatissimo risparmio economico a fronte di identico livello di servizio". Le suddette lettere

venivano trasmesse da **U** a RSBBBft il quale contattava *Bw&Bt* e quindi preparava una relazione, da inoltrare al Presidente **Maaft**, nella quale si affermava che le doglianze non erano da prendere in considerazione in quanto attinenti alle modalità di aggiudicazione, che "l'Amministrazione può fissare discrezionalmente ai sensi del predetto art. 23 del D.Lgs. n. 157/95".

Nella seduta pubblica del 23.9.98 venivano aperti i "pliche esterni" e si dava atto dei lotti in relazione ai quali ciascuna impresa (o A.T.I.-associazione temporanea di imprese) aveva presentato offerta. In particolare,

per il lotto A) (Nord), avevano presentato offerta --- **█** s.r.l. e Gemeaz Cusin s.r.l.;

per il lotto B) (Centro), avevano presentato offerta Gemeaz Cusin s.r.l. e **---**mat s.r.l.;

per il lotto C) (Sud), avevano presentato offerta Gemeaz Cusin s.r.l., Pellegrini Nord S.p.A. + altri (ATI), Pass Lunch + altri (ATI) e **---**mat s.r.l.

Nelle successive sedute venivano esaminate le singole proposte in relazione a ciascun lotto, con organizzazione dei relativi dati e assegnazione del punteggio. Peraltro, agli inizi di ottobre 1998, improvvisamente decedeva il Direttore Generale dell'INAIL, **RfIMfe & E&Sgi**.

Come da verbale in atti, nella seduta 12.11.98 la commissione aggiudicava;

il lotto A) (Nord) alla --- **█** s.r.l.

il lotto B) (Centro) alla Gemeaz Cusin s.r.l.

il lotto C) (Sud) alla **---**mat s.r.l.

Il contratto di appalto con --- **█** s.r.l. veniva stipulato in data 30.11.98, con decorrenza il 12.98; nell'atto la società era rappresentata da *Gi&Btft Sc@BMÉr* procuratore.

L'attenzione degli inquirenti per il suddetto appalto sorgeva nel 2002, a seguito delle dichiarazioni rese da **GiafIMNb BriBffffe** indagato nell'ambito di una indagine concernente fatti conosciuti e afferenti l'ufficio provveditorato degli Istituti Clinici di Perfezionamento (I.C.P.) di Milano, in relazione ad alcune intercettazioni telefoniche operate in quell'indagine e, particolarmente a suo carico, dal febbraio 2002 (cfr. dich. M.llo **PstMga^feV**).

Come si è già evidenziato, sull'accordo delle parti e atteso l'intervenuto decesso di **G**, **B99B**», sono stati acquisiti i verbali degli interrogatori da quest'ultimo resi il 29.11.02, il 2.12.02 e il 14.1.03.

Nel primo interrogatorio, **B**, premesso che sino al 1996 aveva lavorato nel campo della ristorazione con la **ZsSfi&e** con **---**mat s.r.l. e che poi, andato in pensione, aveva costituito la ASA s.a.s. e si occupava di consulenze ad imprese ed enti pubblici per l'effettuazione di gare d'appalto e licitazioni private, collaborava con gli inquirenti in relazione a fiuti inerenti gli I.C.P. di Milano ed

in particolare in relazione a due gare di appalto, una per il servizio ristorazione ed una per il servizio lavanderia. In tale ambito, Biffite menzionava LtifV^pat "amministratore della -- [redacted], e MJHDUu Man "amministratore" "della --mat" (che faceva "parte del Gruppo ONAMA"), suoi interlocutori in alcune intercettazioni telefoniche. Riferiva che, nella primavera del 2002, era venuto fuori il progetto degli I.C.P. di bandire una ulteriore gara per la ristorazione e che egli, anche in base a quanto indicatogli per altra gara da T [redacted] provveditore e presidente di commissione, aveva suggerito a Vdffifuna dazione di denaro in favore del predetto per garantirsi l'aggiudicazione dell'appalto; aveva anche provveduto a fissare un incontro tra Vfjp e i^Éiii e, all'esito dello stesso, Vagagli aveva confermato di aver accettato le richieste di denaro del Tsgggit&per il caso di vincita della gara; questa, tuttavia, non era poi stata portata a termine, ornm referiva di aver dato anche a Nfea@\*analoghe indicazioni sull'atteggiamento da tenere con T [redacted].

Quindi, BiäffBSeosl proseguiva.

*"Tornando a parlare di V [redacted] devo riferire un altro episodio che pure mi viene sollecitato attraverso la lettura di alcune conversazioni telefoniche. L'ufficio me ne contesta una del 13 marzo 2002 tra me e una mia amica, MstÉA LiBBTaj&ag& in cui si parla di un mio viaggio a Roma perchè dovevo portare giù i soldi. Dico che si trattava di soldi che avevo consegnato a un funzionario dell'INAJL in relazione ad un appalto vinto dalla -- [redacted] divisione --- [redacted]. E' una cosa che risale a tre anni fa e in cui sono entrato per interessamento di un certo Luigi B [redacted] impiegato IN All, allora segretario del direttore generale Urbani.*

*Ua&m e Bggà- nell'ufficio del primo, mi parlarono di un appalto per la ristorazione che riguardava tutti gli uffici centrali e periferici dell'INAIL. Era un appalto da 25 miliardi di lire l'anno, suddiviso in tre lotti. Io in quel momento sponsorizzavo -- [redacted] e --mat e i due mi dissero che qualora queste avessero vinto, avrebbero dovuto pagare 150 milioni di lire l'anno, per la durata di quattro anni. Mi aggiunsero che questa condizione valeva per qualunque azienda avesse vinto e quindi anche per le mie due.*

*Parlando separatamente delle due aziende devo dire che riportai la richiesta all'allora amministratore della -- [redacted] - se ricordo bene fmimiiif H qui [redacted] accettò incaricandomi di riferire ai due funzionari INAIL che, in caso di aggiudicazione, l'accordo era da considerarsi raggiunto.*

*Analogamente riportai la proposta anche all'amministratore della --mat, che faceva capo al Gruppo ONAMA, il cui amministratore era Mqggg Mommo. Anche questi accettò incaricandomi di riferire ai due funzionari INAIL che, in caso di aggiudicazione, l'accordo era da considerarsi raggiunto. Effettivamente due dei tre lotti della gara furono vinti da -- [redacted] e da --mat e pertanto sia Anjttmche Mauwni incaricarono, separatamente, di portare a feggfr un primo*

acconto, credo sui 20 milioni complessivi. Non ricordo esattamente il periodo della consegna ma la colloco due-tre mesi dopo l'aggiudicazione della gara U&mknelfrattempo era deceduto.

Per essere più preciso ed evitare equivoci devo dire che i 150 milioni di cui ho parlato sopra riguardavano entrambe le società che io rappresentavo nella misura del 60% a carico di -- ed il 40% [redacted] a carico di --rnai, essendo [redacted] diverso il fatturato dei due lotti.

Come ho detto due o tre mesi dopo l'aggiudicazione portai un primo acconto a BWà nell'ordine di 20 milioni circa (nel rapporto percentuale che ho sopra indicato glieli consegnai fuori dal suo ufficio, se ricordo bene. Ho portato i soldi a Bmémper 3 anni e quindi avrò dato circa 450 milioni di vecchie lire complessivamente.

Per quanto riguarda [redacted] i soldi mi sono sempre stati consegnati da Messa in contanti mentre per ----- nei primi tempi da AmÈKÈie successivamente da Ijmmsempre in contanti. Ha iniziato a darmeli [redacted] da [redacted] quando egli è divenuto amministratore [redacted] e quindi me li ha dati in occasione degli ultimi due viaggi. Il cambio di amministrazione è avvenuto a fine 2001 e nell'occasione [redacted] mi spiegò che da quel momento in avanti i soldi da portare all'JNAIL me li avrebbe dati Volpe. Così è accaduto avendo fatto il penultimo viaggio a fine 2001 e l'ultimo ad aprile 2002, come testimoniato dalla telefonata da me e M&b Loto TotS&m Mediamente portavo 30 o 40 milioni a volta. I soldi li ho sempre consegnati al BmAil quale è ora passato alle dipendenze deU'I.N.P.D.A.P. da circa un anno. L'ultimo pagamento risale ad aprile anche perché in primavera 2002 sia [redacted] che [redacted] --mat sono [redacted] passate sotto il controllo di due società straniere, una francese ed una inglese le quali neppure hanno saputo degli accordi in questione. Con l'avvento degli stranieri ho detto a B&S&che l'accordo si intendeva cessato e ciò ho fatto in occasione del viaggio di aprile. L'ufficio mi chiede se Bqgbsollecilasse questi pagamenti e dico che non ce ne era bisogno perché le due aziende rispettavano con puntualità l'accordo preso. L'ufficio mi chiede come mai abbiamo continuato a consegnare denaro a Btiob anche quando questi si è trasferito all'I.N.P.D.A.P. Ciò abbiamo fatto perché nelle aziende ritenevano che Bgtsà non fosse il destinatario ultimo delle somme e che queste invece venissero consegnate, almeno in parte, a chi era gerarchicamente superiore a Burni In questo senso lo spostamento di B&Bbpresso altro Ente non modificava il quadro “.

Il 2.12.02, a seguito di presentazione spontanea, [redacted] affermava quanto segue.

“Sono tre le cose che intendo precisare: la prima riguarda la mia posizione nell'ambito della gara indetta dall'INAIL di cui ho parlato la volta scorsa; la seconda concerne la regolarità della stessa; la terza riguarda il nome dell'amministratore di [redacted] che si è occupato della vicenda prima di [redacted] M [redacted]

Riguardo alla prima questione devo far presente che in quella gara per la ristorazione indetta dall'INAIL ero stato nominato membro della commissione aggiudicatrice e quindi avevo una veste anche ufficiale. Ero stato nominato avendo presentato un curriculum in base al quale mi avranno ritenuto persona competente e in grado di svolgere quell'incarico. Non ho avuto alcun appoggio da nessuno in quanto le mie referenze erano più che sufficienti.

In tale veste ho seguito tutto l'iter della gara e posso in questa sede affermare con certezza che questa è stata del tutto regolare e senza forzature o influenze dall'esterno”.

<sup>U</sup>D \*altra parte i criteri a cui la commissione doveva attenersi erano rigidi e vincolanti in quanto ancorati a parametri non suscettibili di valutazione discrezionale. Ciò che consentiva di attribuire il punteggio tecnico alle aziende concorrenti erano soprattutto il numero, la capillarità e la posizione dei vari esercizi commerciali convenzionati con la società concorrente. Per fare quindi un esempio ----- ha vinto la gara nel nord Italia - ossia il primo lotto - in quanto poteva contare su esercizi commerciali convenzionati che, per numero e vicinanza agli uffici periferici INAIL, superavano gli altri.

Poiché chi vinceva un lotto non poteva vincere gli altri due la gara è stata aggiudicata al centro Italia a Gemeaz (sempre in base allo stesso criterio) e al sud a Ristomat benché questa avesse partecipato anche per il centro Italia.

L'ufficio mi chiede allora perché venissero pagati compensi illeciti visto che l'aggiudicazione della gara era stata regolare e rispondo dicendo che le aziende avevano ritenuto di pagare in relazione alla fase successiva all'aggiudicazione e cioè per impostare in termini “amichevoli” l'esecuzione del contratto. Elargire compensi significava non avere ritardi nella liquidazione delle fatture, non avere contestazioni circa la qualità del prodotto fornito, non dover pagare penali per questo o quell'inadempimento. E' per questo che ----- e --mat avevano accettato la proposta di cui ho parlato la volta scorsa

Riguardo alle trattative devo precisare alcuni aspetti.

Come ho spiegato la volta scorsa io fui chiamato nell'ufficio del DG U----- RtiBBBb il quale mi disse che qualunque azienda avesse vinto avrebbe dovuto pagare. Una volta venuti a sapere, anche attraverso il mio curriculum, che io ero in contatto con ----- e --mat, UdtBfc e Bttik mi dissero che avrei dovuto riportare agli amministratori di ----- e --mat le loro richieste, quantificandole, lo così ho fatto raggiungendo presso le sedi delle società, entrambe a Milano, gli amministratori pro-tempore. Ho parlato loro delle richieste e in quella stessa sede ho ottenuto la loro accettazione che ho poi riferito a IMrme e B-----

La terza precisazione che volevo fare riguarda la persona dell'allora amministratore delegato di -----  
--mat.

Nel precedente interrogatorio avevo detto che per --rhai avevo trattato con il signor M48&& ma mi è poi venuto in mente che l'amministratore di --rhai era nell'estate '98 il signor PéfytiM8S\$B

A

iV/jm NtSttBBà era allora l'amministratore della capogruppo ONAMA ma in prima battuta io ho parlato non con lui ma con PWSBÈStit»

Le prime somme di denaro me le ha date PiWtBKtKbe cioè per i primi 8/9 mesi, ossia i primi due o tre pagamenti. Le franche mediamente si aggiravano intorno ai 20 milioni di lire per volta.

Dopo che PmMteé andato via da --rhai di questa vicenda si è occupato l'amministratore del gruppo Mito MtMtÈmil quale ha continuato a fornirmi la provvista che io poi portavo a Roma.

L'ufficio mi chiede come le aziende finanziassero questi pagamenti e dico che avevano delle riserve alimentate con fondi neri, anche se su questo aspetto non posso dire nulla a mia diretta conoscenza Ritengo che alimentassero questi fondi con le sovrapproduzioni da parie dei grossisti di derrate alimentari.

L'ufficio mi dà lettura di alcune telefonate ed in particolare quella del 20 maggio e 18 luglio 2002 con B3BB nonché quelle del 18 e 20 luglio 2002 con VéfB.

Per quanto riguarda le prime faccio notare all'ufficio che nei miei dialoghi con BittBÈè soprattutto lui che parla mentre io annuisco anche su cose che non sempre capisco. Per esempio annuisco su tutta la disamina che fa sui rapporti politici tra gli enti pubblici citati e determinati partiti politici. Egli mi descrive come "un amico " e mi coinvolge nella schiera delle persone che gli sono vicine. Come si potrà notare io non dico niente di significativo a fronte di queste sue affermazioni e più che altro lo faccio parlare. Il significato complessivo delle telefonate del 18 luglio sta tutta nella sua insistenza a proseguire nei pagamenti da parte di [ ] e --rhai.

Io gli spiego che "mi sono fatto il culo" per fargli capire che ottenere i pagamenti dalle due aziende non è più così facile, visto che le stesse erano passate sotto il controllo di società straniere e che poi intendevano approfittare di alcune recenti vicende giudiziarie per troncane tale rapporto con l'INAIL. Comunque ribadisco che nonostante le insistenze fatte in luglio da Bussi, non ci sono state ulteriori dazioni oltre quelle di aprile 2002 di cui ho già riferito.

Sulla base delle medesime telefonate l'ufficio mi chiede se io sappia chi siano stati i destinatari finali delle somme dopo il decesso di WttkMi e mi contesta che il grado di confidenza che emerge tra me e il B48& da quelle telefonate farebbe pensare che io lo sappia. Dico invece che non lo so e che, come ho spiegato, io non sono coinvolto più di tanto nelle vicende di BdS&come dimostrato dal fatto che questi parla di me e mi accomuna ai suoi amici senza che da parte mia vi sia alcun particolare coinvolgimento.

*Quando lui mi dice che posso spendere le garanzie e che mi accrediterà presso "questi nuovi", si può credere che io conosca già gli uomini nuovi dell'INA IL, ma in realtà io non li conosco affatto sia perché dopo luglio non ho avuto più occasione di vedere B9Hb o di andare all'INA IL, sia perché già da quelle telefonate si capisce che io prendo atto di questa sua intenzione di "portarmi da questi nuovi" ma certo non prendo iniziativa affinché ciò avvenga.*

*Il medesimo ritornello - ossia insistere affinché le due aziende continuino a pagare anche dopo l'ultima franchigia di aprile 2002 - emerge anche dalle telefonate che l'ufficio mi contesta tra me e Vt/fte hkÉk In quelle del 18 e 20 luglio si parla di un colloquio in cui V&qm mi riferisce di avere comunicato ad AdttB& che vi era stata da parte mia una richiesta di "quelle cose" e che a fronte di quella richiesta An[redacted] aveva ritenuto "giusto interrompere Spiègo il dialogo nei termini anzidetti e cioè che io avevo provato a convincerli ad elargire ancora dei compensi senza tuttavia riuscirci. Uno dei motivi per i quali Amàgpbse VcS\$& non ritenevano più di pagare, era collegato agli arresti che l'autorità giudiziaria di Potenza aveva di recente disposto a carico degli amministratori INA IL. ----- intendeva cioè cogliere l'occasione di quegli arresti per troncare quel rapporto corruttivo che era ormai in essere da tre anni con l'INA IL Io alla fine prendo atto di questa loro volontà e non faccio niente altro".*

*"L'ufficio mi chiede se io traessi dei vantaggi economici da quella attività di intermediazione tra INA IL e le aziende e rispondo negativamente, precisando che io, tramite la mia società ASA, svolgevo parallelamente una attività di consulenza per rna[redacted] e ----, regolarmente fatturata".*

*Nell'interrogatorio 14.1.03 BMBP confermava quanto in precedenza dichiarato. Dopo aver commentato alcune telefonate con che prospettava la possibilità di un inserimento di BSfahaa» nelle commissioni di future gare e la rilevanza dell'atteggiamento tenuto dalle aziende ("se loro sono ' intelligenti e sanno navigare navigano... se no... che vuoi che ti dica...il problema è loro... "), BdNMPosservava:*

*"L'ufficio mi chiede come possa BBSt garantire risultati di questo genere in ordine ad una gara da espletare presso un ente in cui peraltro non è organicamente inserito. Rispondo dicendo che non è l'inserimento organico del dipendente che conta in questo genere di cose, né la qualifica funzionale. Ciò che conta sono le entrate e le amicizie politiche e Bussi sicuramente ne aveva come peraltro le telefonate dimostrano. Tra l'altro gli alti dirigenti degli enti pubblici e i dipendenti al seguito non di rado vengono spostati da un ente all'altro e ciò li mette in condizione di interagire. Per far capire il personaggio Bussi aggiungo che egli va in giro con una macchina con lo stemma del Corpo Consolare abbinato ad un passaporto che dovrebbe essere diplomatico. Credo che a Malta abbia un'attività commerciale e non sapevo che fosse anche vice presidente di*

*una squadra di calcio. Prendo atto di una sua dichiarazione in cui egli dice di avere fatto da consulente per me dandomi notizie della posizione previdenziale di alcuni lavoratori del mare. Effettivamente mi è capitato di chiedergli alcune notizie del genere per tre o quattro persone - notizie che egli traeva dall'interrogazione del computer dell'ufficio - ma è del tutto fuori luogo pensare che per questa inezia potessi mai dargli 3.000.000 di lire al mese per un numero indeterminato di mesi".*

Si è visto come **B**, parlando delle due imprese da lui 'sponsorizzate' e che si erano rese aggiudicatane di due dei tre lotti in gara, le abbia indicate, una, sempre come "--mat", del Gruppo GNAMA, e l'altra, come '-----' o some '----- Divisione -----' o semplicemente come '-----'. La circostanza troverà ragione nelle vicende societarie di cui si dirà in prosieguo.

Le dichiarazioni di **B** vanno esaminate alla luce delle ulteriori e complessive risultanze processuali.

In primo luogo va evidenziato come **B** sia in relazione agli accordi presi prima della partecipazione alla gara, sia con riferimento al comportamento successivo all'aggiudicazione, abbia accomunato la vicenda della "--mat" a quella di "-----T-----".

Premesso che M—Ma e Ivi®»- ed anche, come segnalato dalla difesa, la società "--mat" in relazione all'illecito amministrativo alla stessa contestato - hanno definito le loro posizioni con sentenza di applicazione di pena, va ricordato quanto dagli stessi dichiarato nel dibattimento a carico di **A**, Mflpe con verbali acquisiti sull'accordo delle parti.

Amministratore delegato di "--mat" dal febbraio 1997 al dicembre 2000, PifIMfeteha riferito di aver conosciuto BriHM&nel nel 1976 allorché entrambi lavoravano presso Sodexo, società francese che si occupava di "-----", e di averlo rivisto verso la metà del 1997 in quanto BMBOS, con la sua società ASA, collaborava quale consulente con il Gruppo ONAMA, del quale "--mat" faceva parte.

In particolare, nei mesi precedenti l'indizione dell'appalto da parte dell'INAIL, **B** gli aveva detto che sarebbe uscita "una grossa gara", suddivisa in "tre lotti", e che egli aveva "buone introduzioni con questo ente". Uscito il bando, **P** aveva verificato la bontà di dette "introduzioni", in quanto le informazioni dategli da Brinarsi erano rivelate esatte ("mesi prima mi parlò di un appalto che poteva uscire con un certo tipo di struttura e questa era una cosa che solo chi aveva un accesso diretto a delle informazioni, evidentemente, poteva avere").

**mat**, interessata all'affare, aveva investito energie e soldi nella preparazione della propria rete di esercizi convenzionati e si era aggiudicata l'appalto per il Sud Italia.

Dopo l'aggiudicazione, **B&Hk** sottolineando l'importanza del contratto, la sua delicatezza per resistenza di una clausola di rescissione dopo tre inadempienze e ricordando le sue "introduzioni", gli aveva proposto di seguire lui i rapporti con l'INAIL; pure **EMÉHP** gli aveva parlato dell'importanza della puntualità nei pagamenti da parte dell'Istituto e gli aveva detto che "avendo queste introduzioni presso l'ente, poteva facilmente - come dire? - evitare che questi rischi portassero a delle conseguenze".

Egli aveva accettato: sia per la natura del contratto (i buoni pasto erano un prodotto finanziario con margine esiguo e ogni ritardo nei pagamenti avrebbe potuto creare gravi problemi), sia per alcune negative esperienze fatte da **mat** ("un'infausta gara sul comune di Torino dove noi siamo usciti pagando una cauzione di 800 milioni dopo l'aggiudicazione per beghe interne tra Comune e Sindacato"; "poche settimane prima...si era svolta anche una gara per la mensa dell'INAIL e questa gara aveva visto proprio l'azienda della capogruppo ONAMA esclusa su particolari molto opinabili... e questo evento... in qualche modo testimoniava, diciamo, di un governo che poteva esserci delle vicende contrattuali in casa INAIL"), sia per l'insistenza di Briatore, che dava l'impressione di essere "nei pasticci", di essersi impegnato con altre persone, sia perché non riteneva **P** un millantatore ("mi sembrava che millantasse proprio solo su quel caso 11 e non millantasse su altro. Avrebbe potuto farlo in molte altre occasioni").

Chiaramente **mat** avrebbe dovuto versare del denaro, che **B&HBt** aveva collegato ai costi vivi (ad es. spese di viaggio per recarsi a Roma) e al tempo speso; progressivamente era arrivato a quantificare le sue richieste ("lui mi disse: 'Almeno una volta al mese vado a Roma, 1 milione l'aereo...', 3 milioni, 4, 2, adesso non ricordo più esattamente perché ci furono varie fasi, varie cose, se sono 5 milioni al mese sono 50 milioni l'anno. Si fa presto").

In definitiva **PjgBHR** aveva pagato, per due anni, 40-50 milioni di lire all'anno, in quattro o cinque franche senza scadenza fissa, sempre in contanti.

Il primo pagamento era intervenuto quando il contratto era in gestione già da circa sei mesi, mesi nei quali non si erano manifestate particolari difficoltà.

Non era mai stato stipulato tra **mat** e **BWÉiw** un formale contratto di consulenza e i pagamenti non erano mai stati contabilizzati in azienda. **P** aveva preso il denaro necessario da un fondo "nero" ("To trovai un fondo cassa in azienda, perché io arrivai nel '97, a febbraio '97, e l'azienda era in situazioni molto difficili, molto sofferte dal punto di vista organizzativo"... "Evidentemente, nelle pieghe di questa non contabilità che era stata fatta negli anni precedenti, o difettosa contabilità"... "erano emerse delle partite, delle plusvalenze che io trovai in cassaforte.

Ricordo intorno ai 100 milioni, qualcosa di simile”) e non aveva mai messo al corrente la proprietà della sua iniziativa perché “la proprietà non voleva saperne nulla” e questa era “un’operazione assolutamente anomala ma assolutamente unica”.

Alla fine del 2000, quando aveva lasciato mat, PiJ—MBP aveva detto a Bd—B “Il nostro rapporto finisce qui. Se tu sarai capace di farti dare dei soldi dai successori sarai bravo tu a convincerli, io non c’entro con chi mi subentra”. Non aveva informato nessuno dei pagamenti, essendo in imbarazzo nei confronti del gruppo perché c’era una partita che non era regolarizzata.

PiOMMVha riferito di aver conosciuto Bi&\$ nel ~~aprile~~ aprile-maggio dei 1997: glielo aveva presentato, come suo cugino, tale Efitfa Ras# ex dipendente mat per la zona di Roma: nel corso della cena ~~Pi~~ aveva dato a R&gg&un proprio biglietto da visita con annotati i suoi recapiti telefonici e, essendo l’ultimo, aveva poi pregato RMfilidi darlo a B\§ÉS|; si trattava del biglietto da visita ritrovato nel corso della perquisizione a carico di BtÉfc (cfr., a conferma del rinvenimento del biglietto di Piantanida presso l’ufficio di BuÉSt dich. M^P^gaiÉÉÉfe).

Aveva rivisto *Q&iSfr* alla firma del contratto d’appalto e poi un’altra volta all’INAIL (“ma fu un incontro del tutto casuale e io di BttiÈr francamente mi dimenticai. Cioè, per me io avevo incontrato il cugino di I^M»R«lfeti|e li la cosa fini”).

A dire di MMHMpegli aveva appreso della partecipazione di B|h\_b alla commissione di gara solo alcuni mesi dopo l’aggiudicazione.

Ritiene il Tribunale che detta ultima affermazione sia del tutto inverosimile e non credibile, non solo tenuto conto dei rapporti tra PUottnÉa e BttNSBB (pregressa colleganza in Sodexo, rapporto di consulenza dal secondo intrattenuto con il Gruppo ONAMA), ma anche e soprattutto in ragione dello specifico contatto attivato da RriBftHffin relazione alla gara INAIL, posto che fu ^SSmeasi a parlare a Phssteas&t della indicenda gara e a delineare la struttura che la stessa avrebbe assunto. Non si può, dunque, in alcun modo ipotizzare che P&Hfflitofosse rimasto poi all’oscuro della nomina di Basine, tanto meno per ‘indifferenza’ rispetto alla gara (quasi che fosse una qualsiasi delle 300 all’anno alle quali --mat, a suo dire, partecipava), tenuto conto della sua importanza e degli sforzi organizzativi che richiedeva.

Analoghe considerazioni varranno anche per AjMH\$ alla luce di quanto sarà in prosieguo evidenziato.

In relazione a PtifcMMfr va ancora osservato che, sebbene egli abbia parlato degli accordi con Bitot in termini di consulenza, dalle sue complessive dichiarazioni, oltre a profili di chiara inverosimiglianza, emerge sostanzialmente la consapevolezza che il denaro consegnato a BsMHfe fosse destinato, almeno in parte, a pubblici ufficiali incidenti sull’appalto INAIL. In particolare, rispondendo alla contestazione delle dichiarazioni rese al P.M. il 17.12.02 (“Mi parlò anche di

possibili ritardi nei pagamenti ed il tutto per dire che conveniva conservare buoni rapporti con l'ente attraverso la corresponsione di somme di denaro a persone di cui, tuttavia, non mi fece mai il nome”), pur negando che Bripare avesse parlato “specificamente di pagamenti a persone, ancorché senza nome” ha ammesso che “i termini in cui B\*QBpsi esprimeva” gli “facevano supporre, come dire? , che non fosse un semplice rapporto amicale che lui intrattenesse” (dich. 2.12.03, p.30) e da ultimo (ivi, p.48) affermava “Se vuole, mi sono sempre cullato nell'illusione che fossero soldi che Bi&ÉeHB si metteva in tasca lui”.

Ed ancora, cercando di chiarire perché, suo malgrado, avesse accettato la richiesta di Briatore, affermava (ivi, 34): “perché pagare una consulenza, per di più che poi non mi viene fatturata, questa è una cosa che uno non fa volentieri, cioè preferirebbe pagare meno una consulenza effettiva e avere la fattura se proprio ne ha bisogno e preferirebbe non avere bisogno di questa consulenza su un contratto già in essere”.

Quanto, poi, alla possibilità che i rischi prospettati da **Briatore** -- “in termini sempre molto fumosi” - si ponessero anche per altri contratti, Piantanida ha osservato (ivi, p.53): “sugli altri enti pubblici nessuno me li ha chiesti, tra le altre cose. Negli altri enti pubblici nessuno ha chiesto niente, non c'è stato nessun B^B0e o chi per lui che è venuto a chiedermi soldi per altri appalti, anche se teoricamente questi appalti potevano prestare qualche malintenzionato a formulare pressioni o richieste”.

Quanto a MiMBS, amministratore delegato della controllante ONAMA, egli ha riferito quanto segue. Nel febbraio 2001, due mesi dopo che **Piantanida** si era dimesso, E^Ke era andato da lui e gli aveva detto che aveva dei problemi con i suoi “amici romani” non meglio identificati. In particolare, B«ggj£\$ gli aveva detto che “c'era un accordo tra lui e Piantanida, per cui lui era stato incaricato di fare un'azione di p.r., di tenere dei rapporti, aveva dei debiti insomma da riconoscere a dei romani”; “PiflHBllida due anni gli aveva corrisposto dei soldi per le sue attività romane nei termini di due-tre volte all'anno in termini di 15-20 milioni per ogni volta, per un totale di una cinquantina di milioni all'anno”. Aveva aggiunto: “non c'è più **Piantanida**, adesso viene fuori un grande casino se non ci pensi tu”.

Era stata una richiesta esplicita di soldi e di ottemperanza ad un accordo che aveva preso con un importante manager del gruppo; era chiaro che si fosse rivolto a lui sia perché lo conosceva da molti anni (nei primi anni '90 B\$\$gp&era stato consigliere d'amministrazione di --rna*i*, in quota , all'epoca proprietaria di un terzo delle quote), sia perché era l'amministratore delegato della capogruppo.

Messa inizialmente aveva cercato di troncato ogni discorso, risultando "abbastanza chiaro che era una richiesta illecita"; poi si era reso conto della delicatezza della questione e aveva deciso di fare una trattativa con E@SHB&per toglierselo di tomo anche quale consulente di ONAMA, quale era sia pure, a quell'epoca, non in base a un rapporto formalizzato.

Ai detti fini, aveva quindi versato a BàÉtte, in contanti, 15 milioni prima dell'estate 2001, mediante un sospenso di cassa poi progressivamente coperto con delle note spese, e successivamente 12-13 milioni, annotati come rimborsi spese.

La proprietà non era stata messa al corrente di nulla ed egli non era riuscito a farsi fatturare quelle somme.

In ordine agli accordi tra BjiXIUj e P██████████, dal primo riferitigli, Mm» ha pure confermato quanto, in modo esplicito, aveva dichiarato al G.I.P.: Briatore aveva parlato degli unici romani, dei quali non aveva fatto i nomi, "con i quali aveva concordato delle dazioni con AdffiSfePiliaiBMg e che andavano avanti e che sarebbero andate avanti ancora per un paio di anni".

Ha affermato: "quando BrfQHfe è venuto a febbraio mi ha preso di sprovvista perché mi ha raccontato di un rapporto che aveva con --rriai, che chiamava p.r., che chiamava rapporto che andava avanti da anni con i suoi amici romani, ma sinceramente mi è parso subito in prima battuta che si riferisse ad accordi legati a certi contratti pubblici. Purtroppo, siccome la mia intenzione non era quella di entrare nel merito, ma subito di liberarmi di Bp△fe non ho voluto approfondire questo, ma sinceramente non ho approfondito per non sapere cose che era ancora meglio non sapere".

Anche Mfl» ha riferito che B██████████ da sempre godeva di "introduzioni importanti", anche nel mondo degli enti pubblici, ove "addirittura è stato spesso in commissione".

Anche Messa\*ha escluso che si trattasse solo di millanteria: "quella volta mi sembrava sincero e poi era impossibile venirmi a raccontare delle palle che avrei verificato in un attimo con PpptMF.

Quanto a [redacted] i^-----, sebbene Vdppsia intervenuto nella vicenda in epoca successiva ad Andreis, pare opportuno principiare dalle sue dichiarazioni, rese nel dibattimento a suo carico nell'udienza 3.12.03, come da trascrizioni acquisite sull'accordo delle parti il 16.2.06.

V^| dichiarava quanto segue.

Nell'ottobre 2000, segnalato da AÉM^ai nuovi azionisti francesi, era entrato in ----- come direttore generale; nel giugno 2001 era stato nominato amministratore delegato della società e tale era ancora al momento del suo esame; prima di arrivare in [redacted] conosceva B██████████ perché anche lui si occupava di [redacted] ristorazione, ma non aveva mai avuto rapporti di amicizia o di collaborazione.

Con l'arrivo degli acquirenti francesi ----- aveva affiancato all'attività di ristorazione collettiva quella di fornitura di buoni pasto, già di -----; si trattava, peraltro, di due divisioni distinte ed egli si era sempre occupato solo di ristorazione collettiva e neppure conosceva quali fossero i "clienti del buono pasto".

Con Aàjgg\* vi era un rapporto di formale dipendenza gerarchica perché A^—lera Presidente del consiglio di amministrazione di -----, ma, operativamente, egli rispondeva all'azionista francese. In ogni caso, stimava AariBsfe. come imprenditore e come persona dotata di particolare intelligenza e gli piaceva confrontarsi con lui.

In concomitanza con la nomina ad amministratore delegato, ÀitttÉb gli aveva illustrato sinteticamente la seguente vicenda: "B----- era un mio vecchio sodo, come tu sai. Abbiamo avuto rapporti un po' burrascosi, poi abbiamo definito tutte le questioni societarie, comprato le quote, ha fatto una consulenza per un certo periodo e un secondo periodo lo sta svolgendo con dei soldi che gli do io, però non è un vitalizio e quindi vorrei interrompere".

Afl^fii^gli aveva chiesto "di ereditare in qualche modo questo rapporto di consulenza con lo scopo di portarlo a morire", non volendosene occupare di persona per motivi di "vecchia militanTa comune", per l'antica amicizia sfociata quasi in inimicizia, e perché Briig^& era persona "caratterialmente difficile".

A giugno-luglio 2001 aveva, quindi, ricevuto due buste da venti milioni l'una da AISMWIn, il quale gli aveva detto "questi sono i miei soldi che devi dare a B----- fino a fine anno, se riesci tirala in lungo perché nel momento in cui non gliene darai più ti romperà le scatole".

Aveva consegnato la prima busta a Batta»; nell'autunno 2001, mentre la seconda era stata consegnata nell'aprile 2002. Ed infatti, poiché BriaggUfc era persona molto competente nel campo della ristorazione e conosceva sia la concorrenza, sia moltissimi clienti e soggetti potenzialmente tali, aveva cercato di 'tirare in lungo' e di 'tenerselo buono'. In particolare, aveva cercato l'appoggio di BóttBBtper inserire ----- nel circuito delle case di riposo private e Battare lo aveva messo in contatto con tale dott. Njgttiadi Padova e con tale Vtupu'sm (omonimo) per delle case di riposo della Fondazione Marzotto a Schio. Vi era stato una sorta di "balletto": Vaèpf procrastinava il versamento per non rompere definitivamente il rapporto con Bàsfe3\$?quest'ultimo centellinava le notizie in attesa dei soldi.

A un certo punto, nell'aprile 2002, aveva consegnato a Biflpfite "i secondi venti milioni", senza dire che erano gli ultimi che aveva. A fine giugno B^WH voleva quello che lui considerava il primo semestre 2002 e ViS^aveva cercato di rinviare con mille scuse ("li devo cercare, AMMftnon me li dà, non ce li ho"), seccato perché gli altri affari non si stavano concretizzando. Brinda» si era indispettito, aveva capito che lo stava prendendo in giro e, all'inizio dell'estate 2002, a un certo

punto, era uscito “allo scoperto” e gli aveva detto: “guarda che quei soldi non sono per me, i soldi io li do all’INAIL”.

Era rimasto “un po’ così, un po’ colpito” (“neanche stupito”, “non preoccupato”, “visto il personaggio”) e aveva risposto che lui non ne sapeva nulla e che ne avrebbe parlato con AadHBI. ArfiSSb lo aveva rassicurato dicendo che BiÉHH stava solo cercando delle scuse per avere ancora dei soldi, per fare pressione.

Ai primi di luglio erano anche avvenuti alcuni arresti di dirigenti INAIL e Andreis aveva osservato che BH^@e millantava, non potendo certamente portare i soldi in galera a quelli delFINAIL.

Nel corso del ricordato esame a sono ~~Vale~~ contestate alcune dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari,

Gli è stato ricordato che, nell’interrogatorio di garanzia, riportando quanto gli aveva detto inizialmente ~~Asmtm~~, aveva affermato che quest’ultimo aveva parlato di B4tt|F come di un “trafficone”, che utilizzava quei soldi “in vari modi” e che egli voleva interrompere quella “abitudine”, sia perché ormai era lui (V<jggg) l’amministratore delegato (“adesso l’amministratore diventi tu e diventa tua la responsabilità se la porti avanti”), sia perché, avendo venduto ai francesi, avrebbe dovuto tirar fuori soldi suoi (“avendo venduto ai francesi, se do dei soldi miei, li tiro fuori di tasca mia, a questo punto avendo già venduto la cosa non mi sta bene”).

A fronte di tali contestazioni, ~~V~~ dapprima ha affermato che ciò voleva solo dire che la consulenza durava “fino a fine 2000” per cui si sarebbe eventualmente assunto l’onere di continuarla, cosa che non aveva fatto; poi, fattogli presente che si era già nel 2001, ha affermato che doveva rifarsi “uno schema mentale” e ha indicato quanto in precedenza già riportato.

A ~~Vdffir~~ è stato ricordato quanto ancora dichiarato al G.I.P.: quando A^ÉÉ&gli aveva dato il denaro in busta chiusa egli neppure sapeva quanti soldi fossero; già prima della seconda consegna, poi comunque effettuata ad aprile 2002, aveva detto a BritiÉié che era intenzione sua e di AifiHBI (che “non me li voleva...insomma, faceva fatica a darmeli, perché seccato”) porre fine a quei pagamenti, suscitando la reazione stizzita di BiSffift, che aveva rimarcato che aveva preso degli accordi ben precisi con quelli delFINAIL e bisognava onorarli fino alla conclusione del contratto prevista per il 2003.

~~V~~ ha ribadito che A&BiSè gli aveva detto che si trattava di 40 milioni (“ha detto: ti do 40 milioni. Me li ha dati in due buste e quindi erano due buste da 20”); per il resto, ha affermato che probabilmente all’epoca aveva “invertito le due posizioni”, in quanto non ad aprile, ma solo a giugno ~~B~~ aveva fatto riferimento all’INAIL.

Di Andreis sono in atti vani dichiarazioni, quelle rese nel dibattimento a suo carico (cfr. trascrizioni ud. 3.12.03 e 4.2.04, queste ultime essenzialmente riepilogative di quanto già dichiarato) e quelle rese il 16.2.06 nel presente giudizio; poiché l'esame del 16.2.06 è avvenuto sul presupposto dell'acquisizione dei verbali delle precedenti dichiarazioni, è a quelle del 3.12.03 che occorre in primo luogo far riferimento. In detta sede AatSÈSS? dichiarava quanto segue.

Era entrato in ---- Italia (allora SIGAL) nel 1981 acquisendo una quota sociale che poi nel tempo era aumentata; in particolare, agli inizi degli anni '90, era il maggior azionista anche tramite la società FINPAR 2000, sostituita con ~~Gi...~~ BÌÈIIP (che conosceva da 1974, quando entrambi erano in Sodexo), ~~.....~~, che controllava il 56% di ---- Italia S.p.A. Quest'ultima, capogruppo, era una società finanziaria che non partecipava direttamente alle gare di appalto, ma vi partecipava tramite le società operative controllate e cioè Ristechsf (che si occupava di ristorazione collettiva), ----- (che gestiva il settore dei buoni pasto) e Air---- (che si occupava di catering a bordo degli aerei).

Verso la metà degli anni '90, Briggpp - socio e dipendente di ---- Italia, nonché titolare di cariche sociali nell'ambito del gruppo - chiedeva di essere nominato direttore generale della società; tale richiesta non veniva soddisfatta in quanto ~~A...~~ non lo riteneva all'altezza del compito e, in conseguenza, Bastie»- assumeva un atteggiamento al limite del sabotaggio, tanto da portare AfIMBIa chiedergli di lasciare la società. Dopo un periodo di grande tensione, nel 1996, veniva raggiunto un accordo; BsjjH^dava dimissioni volontarie e si impegnava a non stornare clienti (che ben conosceva essendo stato direttore commerciale); per converso, diveniva consulente del gruppo ---- tramite la società ASA da lui costituita e in base ad un contratto triennale, che sarebbe venuto a scadenza a fine 1999 e che prevedeva un compenso annuo di circa 60 milioni di lire.

~~B...~~ peraltro, manteneva le quote sociali delle quali era titolare.

Nel 1999 iniziavano le trattative con la società francese Elior per la cessione di     e della di-visione buoni pasto -----, sicché Andffife e gli altri soci manager del gruppo avviavano trattative con Bfe... per acquisire le quote di proprietà di quest'ultimo. Questo il racconto di ~~A...~~

*"Nel '99, però, sorsero due problemi: innanzi tutto, appunto, io avevo iniziato la trattativa di vendita della società con i francesi e quindi avevo la necessità di assicurarmi che tutti soci, quindi anche B0tHtLS(^ fossero d'accordo su questa vendita e non frapponessero ostacoli; inoltre avevamo la necessità, diciamo come staff dirigenziale, di acquisire tutte le quote dei soci non managers perché dopo dovevamo rivenderle tutte ai francesi usufruendo del premio di maggioranza e del plusvalore - diciamo - che queste azioni avrebbero avuto in virtù del fatto che noi ci assumevamo degli impegni di non concorrenza italiana. Quindi contattai Ridatané per proporgli, appunto, la*

*vendita e l'acquisto delle sue quote. Siamo a cavallo, siamo a luglio-agosto del 1999. Questa trattativa non la feci da solo, la feci assieme agli altri managers soci della società, quindi assieme a tre persone che sono (Mggggè QSBKKSt i W A s s u m e M U N Ì J M f K b e Contrattammo a lungo questo acquisto, ci accordammo su un prezzo che consentiva a f l + q f l + f B W t e f i fare un ottimo affare; c'era però anche il problema della scadenza di questo contratto di consulenza, quindi B4P R o questo punto chiese anche... oltre a un miliardo e 800 mila lire che costituiva il prezzo della sua quota, chiese anche la prosecuzione, il mantenimento di questo rapporto di consulenza".*

*"Sì, 1 miliardo e 800 milioni. Accettammo questo, il proseguimento di questo rapporto, perché la cifra che lui chiese (chiese 90 milioni) era una cifra che corrispondeva grosso modo a quella precedentemente presa con l'abolizione di tutti i benefit, era assolutamente di modica entità rispetto all'affare che stavamo concludendo nell'acquisto della quota che avremmo rivenduto a un prezzo sicuramente molto, molto superiore. Quindi accettammo di buon grado, direi, questa prosecuzione del rapporto. Lui a questo punto chiese di averli in via non ufficiale, cioè con pagamenti in nero, perché sosteneva di pagare troppe tasse su questi soldi; noi accettammo anche questa condizione perché, appunto, era estremamente vantaggiosa nell'ambito complessivo dell'affare. Le sue azioni poi, che costavano appunto 1 miliardo e 800 milioni, si poneva il problema di chi dovesse sborsare questi soldi, io ero l'unico dei soci che avesse le disponibilità economiche per farlo e quindi, d'accordo con gli altri soci, mi assunsi quest'onere di acquistare in blocco la quota e mi assunsi anche l'onere di pagargli il prosieguo della consulenza con denaro contante".*

**In conclusione, dopo un contratto preliminare per la vendita delle quote, intervenuto nel luglio '99, la vendita veniva perfezionata nel novembre dello stesso anno, una volta concluso anche l'accordo con la società Elior.**

**Nel novembre '99, all'atto della conclusione dell'accordo inerente la vendita delle quote e l'impegno a proseguire la consulenza "dal primo gennaio 2000 in pop', B M W mi dice che i suoi compiti precedenti che erano quelli in realtà di non fare concorrenza alla società, di non stornare clienti, eccetera, ma diciamo che erano quelli di mantenere dei rapporti con tutti i suoi clienti precedenti, mi disse che avrebbe appunto aggiunto a questi clienti anche l'INAIL, che era un cliente che nel frattempo noi avevamo acquisito e con i cui dirigenti lui aveva molta conoscenza; conosceva molti dirigenti, aveva facilità di eloquio, era stato nella commissione aggiudicatrice dell'appalto e quindi conosceva tutti, quindi lo poteva aggiungere - diciamo così - ai clienti che lui avrebbe curato successivamente"**

Va qui evidenziato che a tal punto dell'esame di Affipiffcfr. trascrizioni ud. 3.12.03, pp.28 e segg.) allo stesso veniva contestato che» nell'interrogatorio reso al G.I.P., egli aveva affermato che B^Mfelgii aveva *"anche fatto dei discorsi vagamente strani"*, aveva *"adombrato delle cose"* che egli aveva *"troncato"*, *"lasciato cadere"*; gli veniva anche contestato che, in successivo interrogatorio reso al P.M., aveva affermato: *"In particolare, mi diceva che aveva delle spese con quelli dell'IN Alt in relazione al contratto di fornitura che qui mi viene contestato. Io naturalmente avevo intuito di che genere di impegni finanziari si trattasse e forse proprio per questo evitavo di saperne di più"*. La difesa osservava che le dichiarazioni rese al P.M. erano frutto di verbalizzazione riassuntiva; AriQHS^ffermava di non aver mai parlato di "spese" e che, in ogni caso, il senso generale della vicenda era stato il seguente: *"lui disse: aggiungo ai miei clienti anche l'INAJL e te li curo perché li conosco bene, perché sono molto addentro, perché ho fatto parte della commissione. Mi fece capire di avere un'entrata molto efficace. Cosa che a me, per la verità, non interessava neanche all'epoca perché io ormai stavo vendendo, avevo venduto la società, però la accolsi allo scopo di favorire in realtà la conclusione dell'acquisto delle sue quote. Però mi fece capire che lui aveva delle buone entrate perché, addirittura, era stato nella commissione, quindi qualsiasi eventuale problema lui lo avrebbe potuto risolvere - diciamo - in un giorno anziché in un mese, magari con un viaggio a Roma piuttosto che con ottocento raccomandate o cose del genere"*. .AflPRfeffermava che la provvista per il pagamento della consulenza la ricavava dai suoi conti correnti personali e produceva copia dei relativi assegni. In sostanza, aveva corrisposto 30 milioni per il \*99 (in aggiunta ai 60 milioni fatturati per la consulenza formalmente scadente a fine '99), 90 milioni per il 2000 e 90 milioni per il 2001. Sarebbe stato impossibile estrarre denaro dalla società poiché 'i francesi', prima di comperare ia società, avevano fatto una verifica contabile, durata quasi due mesi, su tutti i bilanci, le prassi amministrative, i flussi di denaro, etc.; a prescindere da ciò, inoltre, si trattava di un impegno personale che egli si era assunto assieme ai suoi soci nell'ambito della vendita delle quote di Bflggp

A fine 2000 VtiiSSfc) entrava in --- da dapprima come direttore generale e poi, *"seguendo un certo processo logico di introduzione in azienda"*, come amministratore delegato.

Nel *"primo semestre del 2001 io parlai V scendogli che io avevo un rapporto con 3^ttK§e questo rapporto era un rapporto mio personale, ma fatto anche per l'azienda, nel senso che era il proseguimento di un rapporto di consulenza che risaliva a molti anni addietro, però io avevo l'onere di pagarlo personalmente e non ero intenzionato a tenerlo in eterno. Doveva cessare perché ormai non c'era più motivo che io avessi questo onere, però non volevo affrontare personalmente BOSSH' non avevo rapporti con lui, anzi li avevo talmente burrascosi per cui gli dissi: approfitta... cioè cerca di chiudermelo tu, io devo dargli ancora questi soldi per questo anno*

2001, che erano 40 milioni. Dico: daglieli tu, cerca di darglieli molto diluiti nel tempo perché l'individuo è molto avido e più gliene dai più ne vorrebbe, comunque questo è un rapporto che deve cessare e digli anche da parte mia che il rapporto deve ritenersi concluso. Fammelo per favore, appunto, perché io non voglio affrontare personalmente RtKKéHÈJi che sarebbe onestamente antipatico e sgradevole .”

Chiesto di spiegare cosa fosse cambiato tra il 2001 e la fine del '99 per indurlo a fare marcia indietro circa l'utilità di avere B<sup>^</sup>IRHlcome consulente, AiffiSBfeffenmava quanto segue.

“Allora, torno a ripetere che l'utilità principale di questo contratto di consulenza non era quella di avere BP/ggg&come consulente, ma era quella di concludere la compravendita delle sue azioni. Questo era lo scopo principale e quello che giustifica la conclusione di questo accordo. L'utilità di avere ~~B~~ come consulente comunque esisteva ed era quella che ho detto prima, cioè di assicurarsi ancora che lui non facesse atti di concorrenza sleale essendo un individuo che comunque era conosciuto nel settore, aveva entrate e contatti con la concorrenza, quindi era sempre possibile un atteggiamento - diciamo così - di sabotaggio o di concorrenza sleale da parte sua. Quindi c'era anche questo interesse, che però nel tempo era diventato veramente minimo per due motivi: primo, perché man mano che passava il tempo ovviamente la sua conoscenza dei vecchi clienti si affievoliva e, in secondo luogo, era diventato minimo perché io non ero neanche più interessato a quel tipo di attività; avendo venduto la società, tutto sommato non è che mi interessasse molto se non da un punto di vista, diciamo così, sentimentale la prosecuzione di questi contratti. Primo. Secondo: l'impegno che io assunsi nel '99 non era infinito, cioè non è che avessimo concluso un accordo per cui io gli avrei riconosciuto la consulenza a tempo illimitato. Lo stesso contratto iniziale prevedeva la durata di tre anni ed una rinnovabilità di anno in anno, successiva. Quindi nel 2001, avendo fatto il conto che il contratto di consulenza non ufficiale era stato onorato nel 2000, era stato onorato nel 2001, a questo punto ho detto: be ', mi pare che sia sufficiente"... “Diedi una tronche a VttjÈbincaricandolo di chiudere questo rapporto, di dargli questi soldi il più possibile dilazionati e facendolo sospirare, diciamo così, e di chiudere questo rapporto."... “io ho dato l'ultima tronche di 40 milioni a V0<sup>^</sup>&da consegnare e la diedi a maggio-giugno o luglio del 2001, quindi questa fu l'ultima franche che io personalmente diedi. Come poi questa franche fu erogata da V8&Bta B)\$gg&&non lo so, cioè lo so, per i fatti avvenuti dopo, che fu erogata in epoche anche successive.”

BJtHNireagiva male e non accettava il discorso della fine dei pagamenti; a Vfg\$g|e allo stesso A<sup>^</sup>ggpdiceva che i soldi non potevano essere 'interrotti' perché in parte doveva darli ai funzionari INAIL che assicuravano “la benevolenza contrattuale desiderabile su questo contratto". Peraltro, già prima, nel corso del 2000, quando AMMfc iniziava a prospettare che a un certo punto

l'erogazione doveva cessare, HS§HiS? faceva presente che una parte del denaro serviva per i funzionari e dirigenti INAIL che assicuravano una buona prosecuzione del contratto; /<sup>^</sup>ÉNV però continuava a pagare perché, per lui, i soldi erano legati alla compravendita delle quote e, d'altra parte, credeva che si trattasse solo di millanterie, di scuse per avere il denaro, a causa dell'avidità di B██████.

Anche a \<§gg&, che gli riferiva ciò che aveva detto B██████ anche in ordine alle possibili negative conseguenze sulla vita del contratto, A<sup>^</sup>0diceva di non preoccuparsi, che era solo un tentativo di BBlliPdI avere ancora denaro.

In relazione al contenuto di alcune conversazioni intercorse ira V<sup>^</sup>pl e B██████ AlgBP confermava di aver consigliato V██████ di utilizzare gli arresti di Potenza per rafforzare la richiesta di chiudere il rapporto con B██████.

Affliggi negava la veridicità di quanto affermato da B██████ in ordine alla prospettazione, sin dall'inizio, della necessità che chi si fosse reso aggiudicatario versasse delle somme ai dirigenti INAIL; negava di aver saputo già all'epoca della gara che BSHiii era membro della commissione; affermava che la gara era stata del tutto regolare e che nel corso dell'esecuzione del contratto con l'INAIL non vi erano stati problemi, neppure quando a BSfiUWera stata prospettata la cessazione dei pagamenti.

Nell'udienza 16.2.06 A4M?ha dichiarato di confermare quanto già affermato nel procedimento a suo carico e, invitato a sinteticamente ricostruire i suoi rapporti con B4H& e Vilffe, ha sostanzialmente ribadito la ricostruzione dei fatti in precedenza operata, viepiù sottolineando il collegamento tra la consulenza e la cessione delle quote di fMBIBaa» l'assunzione in proprio di ogni relativo onere. Nel corso del suo esame, la difesa ha prodotto copia degli assegni che sarebbero serviti ad A4<sup>^</sup>gf<sup>^</sup> per procurarsi la provvista per i pagamenti a favore di B██████. Si tratta di 21 assegni emessi in proprio da ||fMÉpa favore di se stesso e così ripartiti:

-2 assegni del luglio '99 per complessive £ 16.200.000 (£ 8.600.000 del 23.7.99; £ 7.600.000 del 26.7.99);

-2 assegni del settembre '99 per complessive £ 14.000.000 (£8.000.000 del 2.9.99; £ 6.000.000 del 6.9.99);

totale anno 1999: £ 30.200.000;

-3 assegni del marzo 2000 per complessive £ 30.000.000 (£ 11.000.000 del 15.3.00; £ 12.000.000 del 16.3.00; £7.000.000 del 17.3.00);

-5 assegni dell'aprile 2000 per complessive £ 44.500.000 (£ 8.000.000 del 5.4.00; £ 9.000.000 del 6.4.00; £ 10.000.000 del 10.4.00; £ 9.000.000 del 11.4.00; £ 8.500.000 del 28.4.00);  
totale anno 2000: £ 74.500.000;

-3 assegni del gennaio 2001 per complessive £ 52.000.000 (£ 15.500.000 del 22.1.01; £ 18.000.000 del 23.1.01; £ 18.500.000 del 29.1.01);

-un assegno del 5.2.01 per £ 14.000.000;

-2 assegni di aprile 2001 per complessive £ 24.500.000 (£ 12.000.000 del 23.4.01; £ 12.500.000 del 30.4.01);

-3 assegni di maggio 2001 per complessive £ 29.000.000 (£ 15.000.000 del 3.5.01; £ 6.000.000 del 9.5.01; £ 8.000.000 del 29.5.01);

totale anno 2001: £ 119.500.000.

Prima di richiamare il tenore delle telefonate oggetto di intercettazione e di operare la valutazioni conclusive in ordine alla rawisabilità del reato presupposto dal contestato illecito amministrativo occorre evidenziare le risultanze inerenti le vicende che hanno interessato la società ----- s.r.l. (alle quali pure A\$SS&e hanno ripetutamente fatto riferimento), nonché quelle inerenti l'esecuzione dell'appalto aggiudicato alla suddetta società.

Quanto alle prime, dalla documentazione in atti e dagli atti dell'espletata perizia emerge quanto segue.

Il marchio "-----", relativo al servizio buoni pasto, veniva registrato da ----- nell'aprile del 1997 e, nel settembre dello stesso anno, la divisione buoni pasto ed il suddetto marchio venivano ceduto, con effetto dal 1.1.98, alla Artema s.r.l., società attiva nel comparto della ristorazione commerciale in concessione (ad es. presso gli aeroporti, le aree di servizio delle autostrade, le stazioni ferroviarie, etc.), anch'essa - come ----- - riconducibile alla stessa capogruppo ---- Italia S.p.A. A fine 1997, in vista della nuova attività, Artema s.r.l. modificava la denominazione sociale in ----- s.r.l. e ampliava l'oggetto sociale per includervi il servizio buoni pasto.

Il 26.10.99 il gruppo francese Elior SCA acquistava il 45% del capitale ----- (il 13% da ---- Italia) e, in pari data, formalizzava con ---- Italia un contratto preliminare e una serie di contratti di opzione put/call, tutti mirati ad acquisire, in capo a Elior, il controllo totalitario di ----- (compresa la prevista incorporazione in essa della divisione buoni pasto -----).

Il 5.11.99 ----- s.r.l. cedeva a ----- il ramo di attività buoni pasto (divisione "-----") e il relativo marchio, con effetto dal 1.1.2000. Anche dopo tale data - e sino alla scadenza naturale - il contratto INA1L di somministrazione buoni pasto rimaneva in capo a ----- s.r.l.

Nel dicembre 2001 ----- s.r.l. mutava la propria denominazione in ----- s.r.l.

Nel frattempo, a mezzo dell'esercizio delle citate opzioni, Elios giungeva, nel dicembre 2000, a possedere il 51% del capitale ----- (giungendo, poi, nel febbraio 2003, al 76% e, nel gennaio 2004, al 100%).

Per tutto il periodo che qui rileva ----- s.r.l. (poi ----- s.r.l.) è sempre stata controllata da ----- Italia S.p.

A. Come risulta dalle dichiarazioni dello stesso A. (3.12.03 e 16.2.06), ai

momento dell'aggiudicazione dell'appalto INA1L egli era Presidente di ----- Italia, della quale, nel 1999, era divenuto Amministratore Delegato e, ancora alla data del suo esame nel procedimento a suo carico, era dirigente di detta società. Dalla fine del 1999 era stato anche Amministratore Delegato di ----- s.r.l., nonché, dal 1999 al 2003, Presidente di ----- . Quanto a quest'ultima società, come indicato da A. (dall'ottobre 2000 Direttore Generale e poi, dal giugno 2001, Amministratore Delegato di -----), il capodivisione buoni pasti, dal momento dell'acquisizione di tale divisione da parte di -----, era stato (ffiaawiffii sawMlgi (già capodivisione in ----- s.r.l. e procuratore di detta società nell'ambito dei rapporti contrattuali con INA1L), che rispondeva direttamente al Presidente A. (Bfo

Quanto alla fase esecutiva del contratto INA1L va evidenziato che, nello stesso novembre 1999, ----- comunicava all'ente l'awenuta cessione della divisione buoni pasto a -----; della questione veniva interessata l'Avvocatura Generale dell'INA1L la quale, come da parere 14.12.99, ravvisava un contrasto con l'art. 9 del capitolato d'appalto, che vietava la cessione del contratto, sotto qualsiasi forma anche indiretta, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale definitivo. L'Avvocatura osservava, ancora, che non era nella disponibilità dell'Amministrazione modificare il contratto sopprimendo detta clausola, in quanto essa altro non era se non il recepimento di un divieto imposto dalla legge e particolarmente dall'art. 18 della L.n. 55/90, come modificato con L.n.203/91, che la costante giurisprudenza amministrativa riteneva valevole anche in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, intendendo il legislatore evitare la sostituzione soggettiva della persona deH'appaltatore e risultando irrilevante che la cessione intervenisse tra società appartenenti ad un medesimo gruppo.

La questione rimaneva improduttiva di conseguenze sfavorevoli a ----- e si risolveva nel senso - valutato "ragionevolmente congruo, allo stato, a ritenere soddisfatte le richieste deH'Istituto", impregiudicate le ragioni di quest'ultimo da far valere ove ----- fosse risultata inadempiente

(cfr. parere 14.2.2000) - che ----- garantiva la prosecuzione dello specifico rapporto contrattuale tra gli originari contraenti, confermando la propria titolarità del contratto di appalto, con tutti gli obblighi da esso derivanti.

Nel corso dell'anno 2000 si verificavano, poi, alcune segnalazioni a carico di ----- . In particolare, come è documentato in atti,

-con fax 13.1.00 l'INAIL di Forlì e Cesena segnalava alla sede centrale che la società non riusciva a garantire l'effettivo servizio, essendosi verificato che alcuni gestori avevano rifiutato di ricevere buoni emessi nel 1999 (benché tenuti ad accettarli sino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di validità) ed avendo la ----- rappresentato di non poter ancora provvedere - causa cessione d'azienda - ad emettere buoni con validità 2000;

-analoghi disagi venivano lamentati nel febbraio 2000 dall'INAIL di Bologna;

-anche la sede di Cuneo, nel maggio 2000, esprimeva grave insoddisfazione per il servizio prestato da ----- (scarsità degli esercizi convenzionati; poca disponibilità o addirittura rifiuto di quelli convenzionati a ritirare i buoni) e chiedeva se potesse essere rivista la convenzione con ----- e se si potesse esperire, a livello locale, una gara per individuare altro fornitore.

In atti vi è riscontro solo di generici inviti a -----, nell'ottica di piena collaborazione tra ente e impresa, ad adottare ogni possibile accorgimento per garantire un servizio efficiente.

Che l'esecuzione del contratto non fosse sin dall'inizio scervra da problemi di un qualche rilievo si evince anche dall'esito della richiesta di ----- del 21.6.99 di rilascio di attestazione di regolarità del servizio: a fronte di una richiesta che espressamente prevedeva la frase "Il Servizio

gestito dalla Società ----- S.r.l. si caratterizza per la sua puntualità ed efficienza operativa e come tale è unanimemente apprezzato", la dott.ssa Di Ciò annotava che qualche problema vi era (su cinque delle otto regioni interessate era annotata l'espressione "no") e richiedeva l'eliminazione

della frase. Nell'attestazione, rilasciata il 13.7.99, ci si limitava, dunque, a dichiarare che ----- gestiva il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti INAIL in base a un contratto per la fornitura di buoni pasto, per il periodo 1.12.98-30.11.03 e per un importo presunto annuo di £ 7.900.000.000.

La teste SwBHwQf <@P(ud. 7.6.06) ha confermato che, diversamente dall'appalto per il Centro Italia per il quale il rapporto con l'aggiudicataria andava abbastanza bene, per il Nord e per il Sud vi erano state diverse lamentele in relazione al numero degli esercizi convenzionati e alla disponibilità degli stessi a ritirare i buoni; in merito non si era dato corso all'applicazione di penali in quanto, dopo un incontro con il rappresentante di -----, la situazione era migliorata.

La difesa ha richiamato la lettera 21.6.2000 con la quale ----- comunicava a INAIL che proprio personale si era recato a Cuneo per raccogliere informazioni sui presunti disservizi

verificatisi e che ----- aveva provveduto a convenzionare tutti gli esercizi segnalati ed a chiarire con i titolari di quelli già convenzionati i disagi occorsi. In essa, peraltro, si manifestava P "apprezzamento" della società verso Pente "per la costruttiva collaborazione dimostrata".

La teste ha pure confermato le valutazioni in ordine all'attestazione del servizio ("questo è un discorso che ci avevano richiesto altre ditte in occasione della gara quando dovevano partecipare. In questo caso però, siccome c'erano stati un po' qui di battibecchi, appunto, con la -----'... "è stata cassata questa frase, per cui effettivamente c'è un "Questo contratto» ma unanimità di apprezzato e non mi sentivo di sottoscriverlo")\*

DSC ha riferito anche in ordine ai documenti a sua firma ai quali si è qui fatto cenno nel ricordare la fase concernente il bando di gara. In particolare, quanto alla nota 2.6.98 (non necessità della designazione di un consulente esterno in quanto Pufficio aveva autonomamente predisposto gli atti di gara), premesso che era arrivata in INAIL nel febbraio di quell'anno e che non aveva esperienza di 'parametri' o altro ("non era il mio, ho dovuto impararlo anch'io"), ha riferito che, in realtà, quale che fosse il tenore letterale della nota, non poteva dire se la predisposizione della gara fosse stata fatta da una persona esterna all'ufficio: "Diciamo che noi abbiamo avuto come ufficio un aiuto nell'ambito della Direzione Centrale per quanto riguardava la formulazione della gara"... "si trattava di una gara piuttosto complessa per quanto riguarda la materia e quindi di fatto noi, come ufficio, abbiamo preso un fax simile, un qualcosa di un capitolato di gara che ci era stato fornito, non mi ricordo, mi sembra direttamente dal dottor B. che all'epoca era il capo del personale, cioè ci ha fornito gli strumenti su cui poi impostare quella che doveva essere la gara vera e propria". Ha confermato che B. era recato all'INAIL 3-4-5 volte nel corso dello svolgimento delle fasi preparatorie e poi per la gara vera e propria; nel corso dell'esecuzione del contratto lo aveva visto un paio di volte, quando passava in ufficio a salutare ("il dottor B. ha avuto l'abitudine di farmi una telefonata all'anno...il giorno del mio compleanno che si era appuntato, perché diceva che era il compleanno della figlia di qualcuno"... dopo la gara "io l'ho visto un paio di volte, che passava a salutare perché poi andava a salutare, credo, il Direttore Generale o qualcun altro e poi non l'ho più visto, non ho avuto più modo di incontrarlo dal punto di vista lavorativo").

Infine, non vi sono in atti - né risultano diverse deduzioni sul punto - elementi indicativi di un, pur temporaneo, ripercuotersi degli indicati "disguidi" sui pagamenti di INAIL a -----.

Quanto alle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze [redacted] e [redacted] in uso a B. si ricordano, in particolare, le seguenti.

Nella lunga telefonata del 13.3.02 con l'amica Testato BdMMJfcl ritorno da Roma, racconta che ha mal di gambe dovuto alla stanchezza anche perché "la roba che mi hanno dato pesa 10 chili, 15 chili" e aveva una borsa che non si riusciva a tenerla in mano; la donna osserva che già di solito la sua borsa è piena di roba e BriRtaH precisa: "No no, ma l'avevo vuotata tutta, era leggera all'andata"... "perché dovevo portare i soldi no"... "Quindi avevo quattro cose. Al ritorno una roba micidiale". La difesa ha prospettato che detta conversazione sia da leggere nel senso non di un trasferimento di denaro da Milano a Roma, ma da Roma a Milano. Il Tribunale non ritiene condivisibile tale interpretazione, risultando, invece, chiaro, che HHUBIIveva vuotato la borsa da tutto ciò che ordinariamente vi teneva per fare posto al denaro in andata e poi, al ritorno, l'aveva riempita con 10-15 chili di 'roba' datagli a Roma; peraltro, il riferimento effettivo al peso di ciò che aveva trasportato al ritorno rende del tutto inverosimile che si trattasse di denaro.

In ogni caso, specifici riferimenti alla vicenda che qui rileva emergono dalle seguenti conversazioni, intercorse tra Biffi@»e e tra B... e B...

Telefonata 12.4.02 (n.560) con VffiJKche chiama BBtoWPche lo aveva in precedenza cercato).

B...: No, niente, è passata una settimana e ho detto 'chiamiamolo, è venerdì

PfiUta' (Risata)

**Biqq^gSfcEh**

V€BB8È: Senti, io lunedì ti so dire la data più o meno esatta di quei documenti

B...: Sì, ma non ti ho chiamato solo per quello

V4\$0É E per quanto riguarda invece il resto io lunedì... io ho cercato NSSSSÈe non c'era, la segretaria mi ha detto che rientra lunedì

..... La conversazione prosegue in relazione al nuovo affare che interessa V€Sffi€isisBBsm-vaap& ("il tuo omonimo"), a ima festa di matrimonio alla quale ha partecipato i€gÉ3\$€gfi alle autovetture di quest'ultimo. Infine:

B...: Per l'altra storia...

V...: Sì

B...: ... siccome io devo andare giù poi a Roma...

V...: Sì

B...: ... vedete... non ti dico di accelerare, di fare il possibile, non fatemi fare due viaggi, io non li faccio due viaggi eh

V...: Okay, io lunedì sera penso di darti sia la data di JjttKKÈmche la data di quando ho quella roba lì

B...: Va bene, va bene

Telefonata 23.4.02 (1507), con Vi [redacted]

HQpL' Pronto?

B\$HHBSSt Caro dottor Linus

V [redacted]: Uè ciao

B [redacted]: Allora?

V [redacted]: Allora, per quanto riguarda i documenti sto raccattando disperatamente da tutte le parti

B [redacted]: USI. Eh

VdfffHtt Operazione non semplicissima, però sto raccattando, credo di poterti dare una notizia definitiva il 29

BSSkWB/È SK cioè siete già fuori di un mese

V [redacted]: Lo so, io me ne sto occupando personalmente io, ma non...

B [redacted]: No no, l'ho capito, cioè...

V [redacted]: Mi devono arrivare, non è,..

B [redacted]: \* No no, l'ho capito dai

V [redacted]: Anche perché il tuo amico mi ha lasciato... come dire, mi ha lasciato la stecca e mi ha detto 'Questo è il biglietto, cazzi tuoi' \*

B [redacted]: Ah

V [redacted]: Cazzo, tu lo conosci, no?

B [redacted]: Se te lo diceva due mesi fa era meglio, no?

V [redacted]: Eh, infatti

B [redacted]: Eh

V [redacted]: Comunque il 29 direi che ti do la situazione esatta

.... I due passano a parlare dell'altro affare e delle persone con le quali BfefemRSB deve far incontrare w

Telefonata 30.4.02 (16511), con V [redacted]

V [redacted]: Pronto?

B [redacted]: Linus hai l'orologio indietro?

V [redacted]: No no no

B [redacted]: (Risata)

V [redacted]: No, è che non sono ancora rientrato in ufficio

B [redacted]: Ah no, perché io non ti ho mica detto niente, sei tu che mi hai detto prima delle dieci

V [redacted]: Hai ragione, hai ragione

VgftBB che dice di essere in macchina - cerca l'agenda per fissare un appuntamento e si parla di "giovedì 9". Quindi si prosegue:

VOKKÈ Okay, basta una data o te ne do un'altra così se lui non può... ?

BWBKSSH&: Non lo so, se lui... Ma di chi parli tu, scusa eh?

VOKKK: Tu dici che più in là andiamo peggio è insomma?

B██████E: E si eh

V██████ Okay, allora il 9 dai, giorno 9 alle ore nove. Poi i dettagli me li dai tu?

B██████ I dettagli lì sai già, non li sai?

P^fljffip- Ho capito, ma il nome della persona...

j^UliG'S' Non ho ben capito che cosa vuoi eh

V██████ Scusa, tu mi devi mica far andare a parlare con qualcuno di quel business là?

SS██████, io ho già parlato con quello lì eh?

V██████: Sì

B8jgMHff: No, io ti sto dicendo che ti ho telefonato semplicemente per il discorso dei documenti e basta eh

V██████: Ah...

B██████ Che dopo quello lo decido io, io pensavo che il 9 alle nove fosse il giorno che venisse a ritirarmi i documenti

FdfpMf Sentì, se non fossero tutti?

B██████: Eh ragazzi, siamo fuori di un mese e rotti eh

HjS fflSt Eh lo so, non ce li ho, non ce li ho, non ce li ho, io li recupero... guarda, sto facendo i salti mortali, sto rompendo i coglioni a BqgBBSfy sto facendo anticipare delle quote, ma tutti non ce li ho

B██████: Oh, dammi quello che hai, poi me li darai a spizzichi e bocconi, ti faccio presente che alla fine di giugno siamo punto e capo

V██████1: Alla fine di giugno.. ?

B██████1: Siamo punto e capo eh

V██████ Eh lo so, lo so

IMiBLitÉrifr D'altra parte poi quando ci vediamo... no, poi sai benissimo, basta che ti guardi cosa valgono quelle due cose lì eh

V██████ No, ma non è un problema...

B██████ L'ho capito, non è che volessi forzare la mano, ti voglio dire che anch'io a mia volta con 'sta gente qua, siccome il trend è corto, ho qualche difficoltà, capisci?

V██████ Va beh, senti, il 9 ti do tutto quello che posso

**B** *Quello che hai dai, poi vediamo il resto*

.....

Telefonata 28.6.02 (1277), con V P **V** (V **V**? ; **B** **V**, nonché Linus!;  
**V** uè, ciao caro. Come stai?). Dopo aver parlato dell'affare con Ni **V** con l'omonimo  
**V** quindi così proseguono:

**B** *Ascolta, noi quando se vedemo? Visto che siamo a luglio settimana prossima?*

**V** *Per il ritiro dei documentos?*

**B** *Esattos*

**V** *(Risata)*

**B** *Che devo andare a Romas*

**V** *Facciamo venerai 12*

.....

**V** *alle 10 del mattino, al Caffè Caldo*

.....

**B** *Eh, va bene*

Telefonata 1.7.02 (1286), con **V** con il quale, dopo i saluti ("Uè Linus"; "Ciao caro") e la  
promessa di **B** di far avere in serata a Vtfjfeil numero di telefono del suo omonimo, la  
conversazione così prosegue:

**V&BBB**: *Benissimo. Senti, per quanto riguarda noi, ho parlato con l'incommensurabile..*

**B** *Eh*

**V**: *... il Dottor Ammm.*

**B**: *Si, avevo già capito*

**V** *... il quale... no, anche perché la gestiamo a quattro mani questa roba qua...*

**B**: *Eh*

**V**: *Il quale mi diceva che era più tranquillo se potevamo fare verso fine mese...*

**B** *Eh...*

**HHH**® *aspetta; promettendo però - e questo è vero - che da settembre saremo puntualissimi;  
perché stiamo cercando altre fonti di fotocopie ed effettivamente a settembre saremo più tranquilli*  
**B** *Sì sì> perì ne abbiamo uno, i documenti me li hanno chiesti già 3 o 4 volte, 30 giorni  
mi sconvolge francamente*

**V&QjKÈ** *Eh va beh, digli intorno al 20 e poi la tiri al 21 e 28, dai*

**B** *Oh, madonna*

Vmm Abbiamo un po' di difficoltà a trovare quella roba lì, come sempre

B&BSSSÈh E va beh, cosa vuoi che ti dica? Se non si può fare diversamente... Comunque sono nelle canne eh a quel modo lì

V [redacted] Guarda che però, ti ripeto, da settembre, siccome poi ti spiegherò a voce, abbiamo trovato...

B [redacted] Sì si, va bene, va bene

Kq||RP <sup>tu'la 101(1)</sup> strada più tranquilla insomma

B [redacted] Eh va bene

....

La conversazione continua su altri temi quali rinvio di VgNga passare da lui a prendersi un caffè "a prescindere da quella roba lì", le vacanze e l'abbronzatura di BÉM.

Telefonata 18.7.02 (1428), con Vateache chiama Mn

V [redacted] Senti, mi diceva ..fBgpUt ne abbiamo parlato e mi diceva di dirtelo insomma...

B [redacted] Eh

V [redacted] Per quanto riguarda quell'appuntamento di fine mese, siccome la persona che doveva ricevere la fornitura ha qualche problema, lui diceva di sospendere in questo periodo per ragioni che lui ritiene ovvie. Tu cosa ne dici?

B&&BBBK&ì Non so quali siano le ragioni

V [redacted] Beh, è mica in ospedale quello lì?

B [redacted] Che io sappia no

WBBHfflfe Uhm...

B [redacted] No no, avete sbagliato persona

V [redacted] Ah si?

B [redacted] Sì eh, clamorosamente ragazzi

V [redacted] Ma lui me ne ha parlato, io non so niente, non che io voglia...

B [redacted] No no, ma questo se l'è inventato lui, dai

V [redacted]: (Risata) Non che io voglia scusarmene, ma...

B [redacted] Nono

V [redacted] Perché lui mi ha detto "Guarda che quella persona là è in ospedale e quindi - dice - non ..."

B [redacted] No no, per carità, ho già capito cosa intendete, ma non è lui

V [redacted] Ah, non è lui?

B [redacted] Nono

V [redacted] Uhm

B [redacted] \*Anzf ti faccio presente che li ho già anticipati i vari programmi io

V [redacted]. Comunque non è lui insomma?

B [redacted] Io no no, oh ragazzi

V [redacted] No, va beh, non lo so, lui mi ha detto così e io pensavo che ... capisci che, essendo una cosa nata tra te e lui, pensavo che fosse tutto chiaro

BWEHBT&No no, lui non sa niente, guarda, te lo dico io che no sa niente

V [redacted] Vabbuò, allora gli dico che l'operazione prosegue

Bs^mâtSSkfhe prosegue e non solo, io lo avrei chiamato lunedì dopo il 20, mi hai detto, perché entro fine mese la voglio definire io eh

Vti&UBBk Certo certo, no no, ma è chiaro. Io lo vedo domani mattina e glielo dico

Bf~/KHKÈàAnche perché sono già andato giù io eh

V [redacted]. Sì sì, ho capito

Pochi minuti dopo BiBffiiHirichiaina V!@g\$fi(tel 18.7.02 n. 1429), lamentandosi ("Se vi mettete anche voi a far casino, non dico a te, ma a lui"... "ogni tanto si inventa B^tedelie cose del cazzo"... "Cioè se ci prova ditemelo"... "sto scherzando"); la conversazione così prosegue:

W&BBifr Lui mi ha parlato soltanto di quella roba lì e io gli ho detto, l'altra volta dico "Guarda che BtiBBBBbni ha chiesto quelle cose..." "

B [redacted] Eh

V [redacted] Mi fa ",Meglio perfine mese", eccetera eccetera. Dopodiché mi ha chiamato lui 5 o 6 giorni fa, dicendo "Parla con BQBBBtEperché quella persona, avendo quelle difficoltà, secondo me è giusto interrompere ", eccetera eccetera...

Rfi&Btâà&ty Linus, ti interrompo

V [redacted] Uhm

B [redacted] E Lui è rimasto ad anni fa perché davvero c'era uno che aveva le stesse qualifiche

V [redacted] Uhm

B [redacted] Peccato che sia morto 3 anni fa

V [redacted] V. Ah, ho capito

B [redacted] Cioè quindi lui è rimasto... lui faceva l'amministratore delegato, il Dottor

A [redacted], ed è rimasto come se fosse sempre lui, ma sono cambiati

V [redacted]. Ho capito

B [redacted] Ecco, tutto lì

V [redacted]: Riferisco

**B** Eh, perché quello lì lo so anch 'io eh

**V** (Risata)

**B** Non è che glieli vado a portare lì eh

FéPK' (Risata) Anche perché se ti perquisiscono resti un momento in imbarazzo insomma

BMBSSB& Eh si, dico "Cazzo..."

UÈJtk (Risata)

fW=P'... mi sono dimenticato gli spiccioli"

Pi&Eafg: Va bene, sarà fatto

BÈÈMISÈfc Va buono, mi raccomando per fine mese, ragazzi

ViSB^Ma bene, ciao

Pochi minuti dopo aver terminato di parlare con Vflpt Bi(MMk>chiama USg|E-| (telefonata 13.7.02. n.i43i) e parlano del commissariamento dell'INAIL, della "vecchia guardia" (Fa8S|e dei nuovi arrivati. BoaMice di aver cenato con il commissario e con un subcommissario, ne delinca la 'appartenenza' politica e afferma che sicuramente "i sub commissari rimangono nel Consiglio di Amministrazione" e che tutto "si sta mettendo come si deve mettere". Quindi Bugisi chiede a **B** "Senti, te che mi dici invece?". BfltPSft afferma che "i casini, i giornali, questo e quell'altro" gli "hanno giocato anche contro" e che dall'altra parte "tutta una serie di persone non ci sono più". DBBÉmllora gli dice: "Tu me l'avevi detto che stavi incontrando delle difficoltà. Io però ti dico questo, il problema è questo: ora si tratta di... chiaramente noi abbiamo fatto delle liste... Poi io ti spiegherò a voce, cioè dei buoni e dei cattivi. Chiaramente ci siamo incontrati apposta Ora qui si tratta di capire dove li vogliamo collocare". MBirassicura BflHHsulla sua sorte ("cioè tu non c'entri niente eh, nel senso che tu sei nella barca con noi, quindi sei nella lista nostra") e sottolinea: "E quindi voglio dire il problema non sussiste. Il problema diventa loro, cioè se loro sono intelligenti e sanno navigare, navigano, se no che vuoi che te dica? Io... Voglio di', il problema è loro, ora loro si giocano una grande partita".

Sempre sullo stesso tema, Bimfoprosegue: "io ti posso dire questo: puoi spendere già da oggi le garanzie perché le persone sono quelle che sono andate"... "E chiaramente le vecchie guardie ci sono all'interno, cioè quelli che conoscono le cose all'interno ci sono, quindi... Ora si tratta di dirgli 'Guardate si stanno comportando bene, non ci sono problemi' oppure 'Guarda, hanno fatto (gli) stronzi, via'. Ecco, è molto chiaro"... "io quello che ti dico, fagli capire che se sono persone intelligenti continuassero e stanno dalla parte nostra, se no..."... "Io quello che ti dico metti in riga sta' gente che non facciano gli stronzi".

Nella telefonata 20.8.02 (4504) Bd riferisce a Btff che quelli "del Nord" lo "hanno mandato a quel paese", dicendo che "è pericoloso, questo e quell'altro, insomma hanno colto la palla al balzo"... "adesso c'è stato l'articolo, loro hanno visto l'articolo e hanno detto 'Te guarda, il cacio sui maccheroni', hanno detto 'Arrivederci e grazie'"... "Siccome erano molti, quello lì è il grosso del gruppo, gli altri sono piccoli... Eh, il grosso del gruppo aveva visto bene, di tenersi tutto, no? Di tenersi tutto e di non dare niente".

BaBBH sponde: "Bene bene. Va beh, allora io inizio a fargli guerra"... "gli faccio arrivare delle tegole vere, ecco, questo te lo assicuro perché li etichetto come amici di quelli dell'articolo, quindi ancora peggio"... "io domani mi incontro e inizio"... "inizierà la guerra, cioè partiranno lettere, cose, non ti preoccupare".

A IgSSSS che concorda e che ricorda che "il Nord fattura oltre IO miliardi", B@Wb assicura che lo temè aggiornato. I due, invece, decidono di rinviare a settembre ogni valutazione in ordine all'altra società che pure aveva mutato assetto proprietario (cfr. telefonata 11.7.02 tra PgBe soggetto non identificato ma chiaramente interno al gruppo ONAMA, circa l'acquisto di detto gruppo da parte della multinazionale 'Compaq') e che dava problemi nel versamento del denaro, in attesa di verificare il successivo atteggiamento.

Quanto a Btf (da H - Pindicato all'amica TfgHS - tei. 4.6.02, n.2557 - come "quello dell'INAIL e di tutti 'sii enti qua") le ulteriori telefonate intercettate evidenziano, oltre a rapporti di amicizia con lihiBil (testimoniati dai riferimenti ai problemi familiari e di salute), l'ampiezza delle sue conoscenze, anche nel mondo politico, e il suo concreto attivarsi nell'ambito dei rapporti tra BÉH UligHerzi in ordine ad appalti pubblici. E così vi si trovano interventi volti a far ottenere a BHBBSff "passi" che gli consentano libero accesso alle sedi di enti pubblici, presentazioni a personaggi gravitanti attorno a uomini politici con responsabilità di governo, incontri organizzati in relazione a gare indette o indicende, prospettazioni di possibilità di intervento su appalti nei sud Italia, possibilità alla quale - significativamente - BfIMI subordina il sorgere di un effettivo interesse per la specifica gara.

Ne emerge, ancora, che B delle proprietà a Malta ed organizzava frequenti viaggi all'estero.

E' circostanza non contestata che BÉS all'epoca della gara per l'appalto in questione, fosse uno stretto collaboratore del Direttore Generale tféfp. D'altra parte, ciò emerge chiaramente dalle dichiarazioni di RflÉÉ ^pF\$gg81 e di M SI acquisite sull'accordo delle parti. In particolare, da tali dichiarazioni emerge che B - il cui profilo professionale era quello di collaboratore sanitario (proveniva da enti ospedalieri) - era arrivato all'INAIL nel 1995 a seguito di decreto di

mobilità inferenti ed era stato assegnato alla Segreteria del Direttore Generale, a capo della quale era F@B UI<H@f proveniva dall'INPS e aveva 'portato con sé' FfI Be un'altra funzionaria della segreteria e, dopo qualche mese, era arrivato BSgSi (cfr. dich. F@S; qualche mese dopo la morte di U [redacted] Bm dopo un periodo in cui si era messo in malattia, aveva chiesto di essere distaccato presso FIMP DAP e, dopo meno di un anno, aveva chiesto il passaggio formale, a quell'ente. FtHBHBS ha espressamente collegato la cessazione dell'incarico di HhfIHB presso l'INAIL alla cessazione della funzione di collaborazione con I&Kà per il decesso di quest'ultimo. Nell'ambito della Segreteria si occupava del settore sanitario, ma riceveva anche incarichi direttamente da U [redacted]

Alla luce delle indicate risultanze processuali il Tribunale ritiene provata la sussistenza del reato presupposto dell'illecito amministrativo in contestazione.

Va in primo luogo osservato che del tutto attendibili risultano le dichiarazioni di B [redacted] Egli ha riferito fatti che lo vedevano coinvolto in prima persona e ha reso le ricordate dichiarazioni in un ambito di più ampia collaborazione con gli inquirenti. Il racconto è caratterizzato da coerenza logica e da adeguata analiticità; esso è stato reiterato nel corso dei vari interrogatori, senza sostanziali contraddizioni.

Non sono, poi, ravvisabili concreti motivi di rancore o astio che possano aver sorretto una calunniosa chiamata in correità. Non certamente nei confronti di B [redacted] P [redacted], MSB & Vf^B| non nei confronti di As@|8i§ In particolare, quanto a quest'ultimo, il riferito disappunto per la mancata nomina a Direttore Generale della società risulta del tutto inidoneo a basare un intento calunnioso: si tratterebbe, invero, di fatti risalenti al lontano 1996 e conclusi con la costituzione della società ASA, che nulla indica sia stata per fHHfHHfUI<sup>1111</sup> ripiego; successivamente egli è rimasto socio di AtiHB & per ben tre anni e ha poi ottenuto un elevato compenso per la cessione delle sue quote.

Le dichiarazioni di B [redacted] trovano poi concreto riscontro in atti, in parte anche nelle dichiarazioni di A [redacted] V [redacted], di P [redacted] e N [redacted]

Non si tratta solo del dato relativo al fatto che effettivamente --mat e [redacted]----- (all'evidenza considerata da BNHBH&ion quale società a sé stante, ma quale parte del gruppo ---- Italia, che vedeva in Risto---- — nella quale la divisione buoni pasti era poi confluita — la principale società del gruppo) parteciparono alla gara e si aggiudicarono un lotto ciascuno, e neppure del fatto, altrettanto evidente, che AfIMBe PHHH| all'epoca dell'aggiudicazione, erano concretamente i gestori di dette società, il primo in ragione della sua qualità di maggior azionista e socio di riferimento del gruppo nonché di Presidente di ---- Italia.

Si tratta, soprattutto, dei flussi di denaro e della oggettiva destinazione di questo a Bagassa e alle persone dallo stesso rappresentate - nonché del collegamento dei versamenti al contratto di appalto con INAIL.

In particolare, sono le stesse dichiarazioni di [redacted] V§|fg§ PUSIPi e MHa confermare i versamenti indicati da BBteteaiÉ il loro collegamento all'appalto dei buoni pasto, sostanzialmente unico oggetto delle riferite 'consulenze'.

Andreis ha espressamente confermato che si trattava di circa 90 milioni all'anno e FWRVe [redacted] a loro volta, hanno parlato di 40-50 milioni airanno. Significativa appare, dunque, la rispondenza di detti importi proprio a quel criterio di ripartizione della tangente tra ----- e --rmai indicata da B^BBgn ragione del diverso valore deiPappaito ("j 150 milioni di cui ho parlato sopra riguardavano entrambe le società che io rappresentavo nella misura del 60% a carico di ----- ed il 40% a carico di --rmai). [redacted]

Messa, pur non precisando le date dei versamenti, ha confermato che essi erano proseguiti almeno sino all'autunno del 2001; quanto a -----, [redacted] ha esattamente confermato le dichiarazioni di numm le ultime due dazioni erano avvenute nell'autunno 2001 e nell'aprile 2002.

L'oggettiva destinazione del denaro trova, invece, conferma nelle eloquenti telefonate intercorse tra BMBHfte B<S# nella rispondenza della situazione rappresentata dal primo al secondo a quanto emerge dalle telefonate di Siimi con Mdijil nella sequenza temporale delle telefonate (cfr. in particolare quelle del 18.7.02), nelle chiare espressioni utilizzate sia in relazione alla continuità dei pagamenti, sia con riferimento agli interventi prospettati ("le vecchie guardie ci sono all'interno, cioè quelli che conoscono le cose all'interno ci sono, quindi... Ora si tratta di dirgli 'Guardate si stanno comportando bene, non ci sono problemi' oppure 'Guarda, hanno fatto (gli) stronzi, via'"; "fagli capire che se sono persone intelligenti continuassero e stanno dalla parte nostra"; "io domani mi incontro e inizio"... "inizierà la guerra, cioè partiranno lettere, cose").

Numerose sono, poi, le 'anomalie' dell'appalto in questione, sia nella fase dell'indizione/aggiudicazione, sia in quella dell'esecuzione, tali da offrire conforto alla prospettata corruzione e da delineare gli atti contrari ai doveri d'ufficio di cui alle imputazioni rilevanti in questa sede

BfiHHftÉ sponsorizzava' due aziende, poi concretamente resesi aggiudicatari, ed in effetti con i gruppi ai quali queste appartenevano aveva un rapporto di consulenza, così come emerge dalle dichiarazioni di BMNBMMHMe di AnÉtfBNi ----- egli era addirittura socio.

Egli è intervenuto nella fase dell'elaborazione del bando di gara, come attestato dal rinvenimento della bozza su carta a lui intestata, bozza (e annotazioni) che, pur priva di data, non può che essere anteriore alla pubblicazione del bando e alla sua nomina a componente della commissione quale

consulente esterno; egli, quindi, vi ha partecipato senza avere un molo formale e le dichiarazioni della teste Dfpfl&ungi dall'escludere tale circostanza, implicitamente ne sottolinea la rilevanza ai fini in esame. La teste, invero, ha confermato la presenza di B4W nella fase preliminare e, quanto alta sua affermazione circa l'elaborazione del bando in base alle professionalità interne, ha ben chiarito sia la propria inesperienza professionale in quella materia, sia le modalità di elaborazione, concretatesi in una sostanziale ricopiatura di un fac-simile trasmesso dal Direttore Centrale RflHP ovverosia dalla stessa persona che 'formalmente\* proporrà poi la nomina di Bissile che, come riferito da IMHHricfir. dich. 10.12.03), ebbe a succedere - quale dirigente vicario - a ISSBSSa seguito del decesso di quest'ultimo.

Né può essere ravvisato un atteggiamento di BÉMijlpsdi distacco, nell'anzidetta fase, rispetto alle società alle quali era altrimenti legato; vi contrasta l'acquisizione di informazioni sul numero effettivo dei dipendenti INA1L interessati dalla gara dei buoni pasto, irrilevante se non nell'ottica di chi poi alla gara doveva partecipare. E vi contrasta, altresì, quanto dichiarato da Piantanida in ordine alle informazioni dategli in anticipo rispetto all'indizione della gara e al modo in cui sarebbe stata strutturata. Assolutamente inverosimile e non credibile è poi la prospettazione difensiva circa la possibilità che Bs&giinon avesse tenuto analogo comportamento con A08EB\$ considerato che BiàBSHa^era anche socio di ----- e che gli screzi personali con A██████████ quand'anche effettivamente esistenti (essi, invero, non trovano in atti nessuna concreta conferma), non potevano certo giungere a sacrificare i suoi stessi diretti interessi circa l'andamento della società. I collegamenti personali con BgteSflf escludono, d'altra parte, che possa ravvisarsi mera coincidenza nel fatto che ----- e --mai ebbero a presentare offerte su lotti diversi, evitando così di entrare in concorrenza tra loro.

Entrambe le società furono chiaramente messe in grado di sapere in anticipo della gara e dei criteri di aggiudicazione e, conseguentemente, di impegnarsi nell'individuazione degli esercizi da convenzionare e nelle trattative per la stipulazione dei relativi contratti. Lo stesso /MPftelle dichiarazioni rese il 16.2.06, ha fatto riferimento a numerosi contratti esibiti nel procedimento a suo carico e stipulati nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e il momento nel quale si doveva presentare l'elenco dei locali convenzionati e, se da un lato risulta del tutto inverosimile che egli - come affermato - non li conoscesse già prima di quel dibattito, dall'altro appare evidente - attesa l'estensione territoriale dei lotti e il breve periodo estivo ufficialmente a disposizione per adeguatamente incrementare la propria rete - la rilevanza della previa conoscenza delTindicenda gara, della sua struttura e dei prescelti criteri di aggiudicazione.

Non. può, dunque, non condividersi la considerazione svolta nella sentenza 19.2.04, laddove, quanto all'affermazione di fi&SH&circa la regolarità della gara, se ne evidenzia la verità, ma in ordine al computo e all'assegnazione dei punteggi, avvenuta nel rispetto dei criteri indicati nei capitolato.

Ed è ben possibile che questo fosse anche l'intendimento di BdHilfe non avendo egli mai smentito le affermazioni in ordine alla chiara richiesta di U9HH|e BgBB1 e non vedendosi quale possibile regolarità potesse ricorrere in una gara che avesse quale presupposto l'accordo per il successivo pagamento di somme ai pubblici ufficiali.

D'altra parte, che il modus operandi di Effusili ancora nei 2002, fosse quello di essere introdotto nelle gare per operare già nella predisposizione dei capitolati emerge dalla telefonata 8.7.02 (n.1339) intercorsa con S^Sn

*LMtSS- "Oh, allora sentimi bene. Sono uscito ora dal presidente, pare che qui stiano mettendo in piedi quel discorso di quella gara che avevi dato tu dei suggerimenti, ti ricordi?"*

**B[REDACTED]:** *Quale?*

*IMKKt* *Quella gara delle agenzie, cose, là, viaggi*

**B[REDACTED]:** *Ah*

*L[REDACTED]* *Eh ci ha chiamato lui stamattina. Allora ho parlato con il Presidente per vedere se ti può infilare dentro a questa situazione*

**B[REDACTED]:** *Si' Per° bisogne\* che faccia capitolato io eh*

*L[REDACTED]* *Eh va beh certo, è chiaro eh*

Quanto alla fase dell'esecuzione del contratto, le evidenziate risultanze pongono in luce come, per almeno un anno e mezzo dall'inizio delle prestazioni, si verificarono varie inadempienze, senza alcuna conseguenza per la società. L'osservazione difensiva circa l'impossibilità di una simile valutazione in quanto, dopo le indicate segnalazioni, vi era stata l'eliminazione - dall'attestazione del servizio - della frase, desiderata dalla società, concernente la puntualità, l'efficienza operativa e l'unanime apprezzamento del servizio gestito da ----- trova smentita nella data dell'attestazione, che risale al luglio 1999. E' chiaro, dunque, che, prima ancora delle segnalazioni da Cuneo, da Bologna, da Forlì-Cesena, prima ancora di tutta la problematica inerente la cessione della divisione buoni pasto a , anch'essa risoltasi senza conseguenze per -----, l'esecuzione del contratto da parte di detta società non presentava nessuna qualità di esatto e soddisfacente adempimento (ed anzi, il numero delle regioni contrassegnate dal "no" è indicativo della diffusione delle problematiche). Il mantenimento della frase sarebbe stato in troppo stridente contrasto con la realtà, mentre il significato della sua assenza (in un'attestazione "di regolarità" del servizio) poteva essere colto solo da chi conoscesse la formulazione deH'originaria richiesta. Vero

è, come indicato dalla difesa, che la società, a termini di contratto, aveva dieci giorni dalla "contestazione" per eliminare le disfunzioni, ma il tenore delle lettere inviate a -----, ben diverso da quello delle segnalazioni delle sedi periferiche, e il contenuto delle stesse (meri inviti a provvedere in uno spirito di fattiva collaborazione, talvolta inviati, come nel caso delle doglianze deU'INAIL di Forlì-Cesena, previa contatti informali con la società) risulta in contrasto con la molteplicità e la reiterazione dei disservizi.

Avuto riguardo alle posizioni dei corruttori, si è già osservato come le dichiarazioni di PI [redacted] evidenzino, nonostante le espresse negazioni, una sostanziale consapevolezza della destinazione del denaro a pubblici ufficiali capaci di incidere sul contratto INAIL. D'altra parte, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni di l'HBMAmerge chiaramente ove si consideri

- il pagamento di ingenti somme, in nero e con fondi della società non contabilizzati;
- l'assenza di qualsiasi documentazione in ordine allo svolgimento di una qualsiasi attività di consulenza da parte di BUapHi
- l'affermazione della sostanziale inutilità di una consulenza e la estrema genericità nella rappresentazione di quelle che sarebbero state le conseguenze di una mancata accettazione delle richieste di Bflttfe (elemento che esclude l'ipotesi concussiva);
- la conseguente illogicità dell'accettazione, come prospettata, e ciò anche alla luce della riferita assenza di problemi nella gestione del contratto INAIL (p.41: "no, non ho avuto elementi specifici e concreti"... "che mi facessero pensare che era già in atto un'azione... come posso dire?, di pressione fisica sul contratto").

Premesso che il parallelismo ravvisabile tra le vicende di --mat e quelle di ----- offrono ulteriore riscontro alle dichiarazioni di od Uff va osservato che alcune delle considerazioni svolte in ordine alla prima (rectius: a Pf8S&\$^I valgono anche in relazione alla versione offerta da AilBSBS^ Secondo quanto prospettato, infatti, anche per ----- si sarebbe trattato di una consulenza dall'incerto contenuto, pagata in nero, non determinata da concreta problematicità nei rapporti con l'INAIL, non estrinsecatasi in particolari attività.

^•RIMÌBtba, tuttavia, introdotto un elemento di novità costituito dal collegamento di questa consulenza alla cessione delle quote societarie di [redacted] egli stesso, in proprio, con propri fondi personali, avrebbe provveduto al pagamento dei 90 milioni annui richiesti da BtìBBSSSI accettandone le richieste pur di accontentarlo e ottenere la cessione delle quote. Si rinvia, quanto allo sviluppo di tale rapporto, alle già ricordate dichiarazioni di [redacted]

Ritiene il Tribunale che detta ricostruzione dei fatti sia del tutto inverosimile, sfornita di concreti elementi di riscontro e contraddetta dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Va In primo luogo osservato che AtfMttPB più volte affermato che le trattative per l'acquisto delle quote, nelle quali BJilHOi aveva inserito anche la richiesta di rinnovo della consulenza (per il maggiorato importo di 90 milioni), erano state portate avanti da lui e dagli altri soci, i quali tutti avevano condiviso l'opportunità di accettare le richieste; egli si era assunto l'onere economico per entrambi gli affari, essendo l'unico ad avere le necessarie disponibilità economiche. La consulenza rimaneva comunque un'attività svolta per la società - così come lo era stata quella oggetto di specifico contratto e di conseguente fatturazione, avente scadenza a fine '99 - concretantesi essenzialmente nell'astenersi da atti di concorrenza sleale e in eventuali interventi per risolvere problemi con i clienti da lui conosciuti (essenzialmente, per quanto emerso, l'INAIL).

Orbene, questa sorta di contratto a favore di terzo non presenta alcuna logica: se il mantenimento della consulenza aveva un senso per la società, non si vede per quale motivo AsgHÉfevrebbe dovuto assumersene l'onere in proprio e da solo; ugualmente, riguardando la vendita delle azioni quale recondito motivo di accettazione della proposta, posto che essa favoriva l'intero gruppo di soci intenzionati a rivendere a EIOR, in ragione delle plusvalenze che la cessione dell'intero capitale avrebbe procurato; se, invece, vi era una sottostante richiesta di B4HHPK ottenere in nero una somma maggiore di quella formalmente pattuita per la vendita delle azioni, non vi era bisogno di ipotizzare prosezioni di consulenze, che, per come attuate, nulla garantivano a B█████ sull'effettiva riscossione del denaro. E' poi impensabile che, nel momento in cui si stabiliva la prosecuzione di una consulenza, non si trattasse espressamente anche la durata del rapporto.

Gli assegni prodotti in atti nulla provano in concreto, trattandosi di prelievi da conti personali che non evidenziano né la destinazione del denaro, né la provenienza delle somme depositate su detti conti, e che non danno conto dell'esistenza di altri prelievi.

Se poi si volesse dar credito ad AÉllfl quanto meno sul fatto che proprio i soldi prelevati con quegli assegni erano stati consegnati a BUmil^la circostanza avvalorerebbe più la tesi accusatoria che quella difensiva. I 30 milioni del '99 risulterebbero, infatti, versati già nell'estate del '99, quando era ancora pienamente vigente il precedente (unico, formalizzato) contratto di consulenza.

Ed è impensabile che, prima ancora del perfezionamento della cessione delle quote societarie (novembre '99), AfIMjF pagasse una differenza (90-60 milioni) che in realtà atteneva ad un rapporto non ancora definito e comunque a valere dal 2000.

Le date degli assegni, nella prospettazione difensiva, valgono anche comprovare la dazione a V^pH nella primavera 2001, di 40 milioni destinati a chiudere il rapporto con B█████, al quale V£pP avrebbe dovuto consegnarli il più possibile dilazionati. Con l'ulteriore corollario di avvalorare la tesi secondo la quale, nelle telefonate intercettate, V█████ fingeva di non avere il denaro (i "documenti") e di doverlo ancora avere da A█████, nonché - in ogni caso - di avvalorare la tesi di

una presa di distanza da parte di A—Bispetto alla vicenda in esame in epoca anteriore all'entrata in vigore del D. L.vo n.231/01.

Per i motivi già indicati gli assegni non possono svolgere alcuna funzione probatoria nel senso anzidetto. E peraltro, non vi è logica nelle date degli assegni né in via generale, né in relazione alla consegna a MBPI posto che una parte dei prelievi che sarebbero serviti a formare i 40 milioni risultano effettuati ad oltre un mese di distanza tra loro; appare, poi, inverosimile che una persona dalle sicure e consistenti disponibilità economiche, quale certamente era AfHMRfc dovesse raggranellare il denaro per tenerlo a casa (o altrove) sino a raggiungere l'importo anzidetto.

Ma ancora più inverosimile è che egli scagliasse di privarsi subito di detto importo per materialmente consegnarlo a V in vista di una consegna a B0ppda ritardare il più possibile e che di fatto sarebbe avvenuta molti mesi o addirittura un anno dopo. Come è altrettanto inverosimile che, ai fini assidetti e pur parlando chiaramente a VHpfe dell'entità della somma, A si preoccupasse (come indicato da Vaga) di confezionare due buste, peraltro nel contempo affidando l'incarico di tirar per le lunghe e di versare il denaro un po' per volta.

Vi sono, invece, le chiare e lineari conversazioni intervenute tra VipBBfe BfjgHb già in precedenza riportate.

Il tono della conversazione è sempre amichevole, BfIH^ non si arrabbia neppure quando Vaffife gli dice, per l'ennesima volta, che ancora i soldi non ci sono e che occorre aspettare la fine di luglio. Ben prima di luglio BjÉUaqar accenna, invece, in modo chiaro al rapporto con l'INAIL e alla destinazione del denaro (12.4: devo andare giù a Roma... vedete di accelerare.,, non fatemi fare due viaggi; 30.4.02: basta che ti guardi cosa valgono quelle due cose 11....anch'io a mia volta con 'sta gente qua...ho qualche difficoltà) e, come pure nel prosieguo (1.7.02: me li hanno chiesti già 3 o 4 volte), g»«f non ha nessuna reazione, segno evidente della piena conoscenza deH'affare.

Come nessuna reazione di Muffisi riscontra nella chiarissima telefonata del 18.7.02 n. 1429 in cui B fa evidente riferimento a UHHS^ e alla carica dallo stesso ricoperta all'epoca dell'aggiudicazione in rapporto ai destinatari del denaro e alle conoscenze di AaÉ§H^("è rimasto come se fosse sempre lui, ma sono cambiati"). Frasi di lampante significato, che confermano - nella certa ignoranza di BMBBjpd essere intercettato) - l'iniziale accordo corruttivo poi riferito nell'interrogatorio 29.11.02.

Ravvisata, per quanto esposto, la sussistenza del reato, va osservato che almeno due pagamenti sono certamente avvenuti sotto il vigore del D.L.vo n.231/01. Sebbene il delitto di corruzione si perfezioni anche solo con l'accettazione della promessa di denaro, per costante giurisprudenza, ove segua l'effettiva dazione del denaro, il momento consumativo si sposta in avanti sino a coincidere

con la dazione medesima- E nel caso di plurimi pagamenti detto momento non può che protrarsi sino all'ultimo, in quanto le singole dazioni, pur trovando la loro origine nell'accordo iniziale, tacitamente confermano ogni volta quell'accordo e, lungi dal costituire un post factum non punibile, integrano la fattispecie delittuosa.

Non può dunque prospettarsi violazione del principio di legalità di cui all'art. 2 del D.L.vo n.231/01 ("L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto") solo perché l'accordo correttivo nella specie risale al 1998.

**A** e **V** hanno agito in chiaro accordo tra loro, ciò risultando sia dalle loro stesse dichiarazioni (sia pure riferite alla diversa causale, costituita dalla consulenza), sia - e qui in modo evidente in relazione alle illecite dazioni - dalle intercettazioni telefoniche (tei 1.7.02: "perché la stiamo gestendo a quattro mani questa roba qua").

Entrambi hanno riferito che il denaro poi consegnato da **V** era stato dato al primo da **A&BS\*** e ciò, per le già svolte considerazioni, deve ritenersi avvenuto in prossimità delle concrete dazioni a **BfflSS&m Pure** va richiamato quanto in precedenza osservato circa l'assoluta inverosimiglianza di un pagamento effettuato da **AfUHHb** con denaro suo proprio e non riconducibile, quale provento non contabilizzato, alla società, ipotesi tanto più da escludere nel caso — come è nella specie - di versamenti di natura tangenziale in rapporto ad uno specifico appalto. Irrilevanti anche le verifiche contabili-gestionali, riferite da **A** che Elmor avrebbe condotto in relazione all'acquisto di -----, verifiche che non potevano attenersi che a detta ultima società e non all'intero gruppo ---- Italia.

Infine, quand'anche si volesse comunque ritenere che **A** abbia materialmente consegnato il denaro a **V** in epoca ben anteriore a quella dei versamenti a **Bgpifc** sino al concreto trasferimento delle somme a quest'ultimo, concordate con **M^f&ne** sarebbe stato solo il materiale detentore. Va infatti ricordato che **A** descrive esattamente quale suo nuncius e che dalle sue complessive dichiarazioni emergono diretti contatti con **V** - e addirittura con lo stesso **B** — almeno fino alla primavera-estate 2002.

La posizione di **AqSSÈSt** pertanto, non può essere svincolata da nessuno dei pagamenti che qui rilevano, in rapporto alla data del loro intervento.

Le evidenziate risultanze rendono conto della rawisabilità, in capo ad **A** ma anche in capo a **VjgBfe'** delle qualità di cui all'art. 5, lett. a), D.L.vo n. 231/01. Quali che fossero gli accordi tra le società, il contratto relativo alla fornitura dei buoni pasto all'INAIL è sempre rimasto in carico a

4

Quon---- s.r.l. (poi -- [redacted] s.r.l.); questa era la società che riceveva il pagamento delle fatture e che era vincolata nei confronti dell'INAIL alla prestazione del servizio.

Si è già evidenziato che ----- s.r.l. è sempre rimasta controllata da ---- Italia S.p.A. e dunque da [redacted], che ne era il dominus.

E' chiaro, d'altra parte, che il trasferimento della divisione buoni pasto a -- [redacted] accomunava quest'ultima a ----- anche nell'interesse per il contratto con INAIL, interesse che rimaneva comune (per il tramite di ---- Italia) anche dopo l'acquisizione da parte di Elior della maggioranza

del capitale sociale di [redacted] ----- (51% a fine 2000). Ciò risulta non solo dall'oggettivo collegamento derivante dal mantenimento del contratto INAIL in capo a ----- s.r.l., ma proprio dagli accordi parasociali e di gestione sin d'inizio intervenuti tra ---- Italia (AÉgiSS) ed Elior (richiamati anche nella relazione peritale in atti) e dal contratto di opzione di vendita di azioni stipulato il 26.10.99 (s in copia in atti, cfr. allegato a! verbale di sequestro 14.1.03). Detto contratto, tra l'altro, fissava solo nel gennaio 2003 l'inizio del "Periodo di Opzione", salva revoca o volontarie dimissioni di iAfflglfilPfehe quel contratto sottoscriveva anche quale Amministratore delegato di

[redacted] Italia), in epoca precedente, dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di -----, ipotesi non realizzatasi (lo stesso AafafLÉj^ia riferito di essersi dimesso da quella carica solo nel 2003, a seguito delle indagini sfociate anche nel presente procedimento; cfr., altresì, supra, in ordine all'esercizio delle opzioni e al possesso di ----- da parte di [redacted] Elior). A fronte del previsto mantenimento, fino al gennaio 2003, del 49% del capitale di ----- in capo a ---- Italia, ma anche del conseguimento, da parte di Elior a fine 2000, del 51% del capitale di [redacted] società, con conseguente nomina alla carica di Amministratore Delegato di ----- di (peraltro, a suo stesso dire, presentato a Elior da MBteMBil si è chiaramente instaurata una comune gestione della divisione buoni pasti e dell'affare INAIL (destinato a proseguire oltre gennaio 2003, attesa la naturale scadenza dell'appalto) che riconduce anche Vdipi quanto meno in via di fatto, alla gestione, per la parte di comune interesse, di ----- s.r.l.

Non vi è dubbio che il reato sia stato commesso nell'interesse e a vantaggio di ----- s.r.l., considerata ia natura delle condotte e le finalità dei pagamenti, che, in costanza dell'appalto, non potevano che essere volti non solo a tener fede ad un impegno preso nel passato - e che già aveva dato i suoi buoni frutti - ma anche ad ulteriormente assicurare che nel prosieguo e fino alla scadenza del contratto nessun problema sarebbe sorto. L'esclusione, per le ragioni già indicate, di un collegamento delle dazioni di denaro alla 'consulenza' e, con questa, alia cessione delle quote di BflIWHHI(come invece prospettato da [redacted] A [redacted], in parte, anche da Vé\$P\$, non consente in alcun modo di ricondurre il fatto all'interesse esclusivo o prevalente degli stessi [redacted] A [redacted] V [redacted] di terzi

soggetti. Ne consegue, al momento, la non rawisabilità dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art 5 D.L.vo n. 231/01 ("L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi").

Si è detto che ipotesi di esenzione da responsabilità per l'ente sono previste anche dagli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 231/01. In particolare, in relazione ai soggetti in posizione apicale - ipotesi che qui rileva - l'art 6, al primo comma, stabilisce che l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Dal tenore letterale della norma emerge chiaramente che quanto previsto dalle lettere da b) a d) costituisce ulteriore specificazione di quanto indicato sub a); ciò che rileva in primo luogo è, dunque, l'adozione "di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". La norma, inoltre, pone espressamente a carico dell'ente l'onere probatorio circa la ricorrenza delle ipotesi in esso previste.

E' comprovato che, alla data del 10.1.03, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di --  ---- s.r.l. (già ----- s.r.l.) non era in grado di esibire, perché non ancora esistente, alcun modello di organizzazione, gestione e controllo ex art 6 e 7 D.L.vo n.231/01 (cfr. p.v. di sequestro in atti); la stessa difesa ha documentato che il "codice etico" e i modelli di organizzazione anzidetti erano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione non prima del luglio 2003 (cfr. produzioni ud. 21.3.05).

Anche a voler prescindere dalla formale adozione dei modelli previsti dal citato decreto, la società non ha offerto nessun elemento in ordine all'esistenza di modalità organizzative e di gestione comunque volte a prevenire la commissione di reati (quanto meno di quelli già previsti dalla legge delega); non ha neppure offerto un principio di prova, un indizio, di un suo attivarsi nel senso anzidetto quanto meno dopo l'entrata in vigore del decreto n.231 e ciò benché lo stesso art.6, nel suo complesso e con le precisazioni di cui al secondo comma, elencasse sin dall'inizio gli elementi per l'elaborazione dei modelli e dettagliasse le esigenze concrete alle quali essi dovevano rispondere (individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai

reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello),

A fronte della totale inerzia della società pare fuor di luogo la pretesa della difesa circa la non formulabilità, nei confronti di -- [redacted] s.r.l., già ----- s.r.l., di un qualsiasi giudizio di rimproverabilità per le condotte corruttive, nella specie protrattesi per circa un anno dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n.231/01,

A diversa valutazione non si può pervenire in considerazione del disposto del terzo comma dell'art. 6 anzidetto ("I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati") e dell'emanazione solo nel giugno 2003 del Decreto Ministeriale (26.6.03 n.201) contenente la disciplina del procedimento di controllo in merito ai codici di comportamento elaborati e comunicati dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ed invero, in primo luogo, l'art. 6, co.3, D.L.vo n.231/01 riconduce pur sempre alla singola azienda l'adozione e la scelta di un modello idoneo, anche quando predisposto sulla base dei codici redatti dalle associazioni di categoria; questo, inoltre, non è indicato come un percorso obbligatorio, ma f anzi del tutto facoltativo ("possono"). In secondo luogo, in assenza di un'espressa previsione, non si può ricondurre all'art. 85 del Decreto Legislativo - contenente la previsione dell'emanazione di disposizioni regolamentari in materia di "modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari" e, genericamente, per "le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo" - la capacità di paralizzare l'effettiva entrata in vigore sostanzialmente di tutto il D.L.vo n.231/01 che vede proprio nella responsabilità amministrativa degli enti il suo specifico oggetto, in aderenza con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale.

Va, pertanto, conclusivamente affermata la responsabilità di [redacted] s.r.l., già ----- s.r.l., in relazione all'illecito amministrativo contestato.

Quanto alle sanzioni amministrative da applicare occorre aver riguardo agli artt. 9 e segg. del D.L.vo n. 231/01.

Si tratta, in primo luogo, della sanzione pecuniaria che, ai sensi dell'art. 10 del decreto, va sempre applicata e va determinata nel suo ammontare in base a "quote" definite in ragione di due parametri: il loro numero (in linea generale non inferiore a cento e non superiore a mille); il loro importo (in linea generale da un minimo di 258 euro a un massimo di 1,549 euro).



Quanto alla somma di 20.000 euro, essa risulta di gran lunga inferiore a quanto corrisposto dall'INAIL in ragione dell'appalto cui afferiva la corruzione - aggiudicato in base ai criteri elaborati con l'intervento di BfigHjgge in base ad un'offerta economica superiore a quella della diretta concorrente di circa 500 lire per ciascun buono pasto - oltre che all'importo annuo della tangente.

Degli indicati comportamenti si potrà, dunque, tener conto solo in relazione ai criteri di cui all'art. 11 del decreto, in base ai quali, considerato il dato, qui suscettibile di rilievo, della collocazione temporale delle condotte fonte della responsabilità amministrativa di --  s.r.l., in rapporto all'inizio della vicenda corruttiva e all'entrata in vigore del D.L.vo n. 231/01, appare equo determinare la sanzione pecuniaria nella misura di 250 quote da 300 euro ciascuna, valore che appare presentare adeguata efficacia per le condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione pecuniaria da applicare risulta, pertanto, pari a €75.000,00.

Ricorrono nella specie anche i presupposti per l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all'art. 9, co. 1, D.L.vo n. 231/01 (sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza).

In primo luogo va osservato che non appare pertinente il richiamo all'art. 33 del decreto, operato dalla difesa per dedurre l'inapplicabilità di sanzioni diverse da quella pecuniaria. Ed invero, a prescindere dal rilievo che la cessione della divisione buoni pasto a ----  era già avvenuta nel 1999, il contratto INAIL, come si è detto, è sempre rimasto in carico a ----- s.r.l. (poi --  ---- s.r.l., per cambio di denominazione) e le condotte fonte di responsabilità si sono protratte sino al 2002 anche con il concorso dell'Amministratore Delegato di -----, ma non solo ad opera di questo.

Quanto alle sanzioni interdittive, il secondo comma dell'art 9 indica quali esse possano essere: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (art.

13), condizione che qui ricorre atteso il disposto dell'art. 25, co. 5, del decreto, in materia di corruzione ex art. 319-321 c.p. Non possono, invece, essere disposte "nei casi previsti dall'art. 12, comma 1" (art. 13, u.c.), che qui - come si è detto - non ricorrono, nonché quando (art. 17), "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado": a) l'ente ha risarcito integralmente

il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque si è

efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il tenore letterale dell'art. 17 depono nel senso che tutte le circostanze (letteralmente: "condizioni") sopra indicate debbano ricorrere congiuntamente. Quanto già considerato in relazione all'art. 12 del decreto esclude la ravisabilità delle "condizioni" di cui ai punti a) e b). Neppure ricorre quella di cui al punto c), non essendosi registrata la 'messa a disposizione per la confisca' di alcuna somma.

In positivo, per l'applicazione delle sanzioni in questione, l'art. 13 richiede che ricorra "almeno una" delle condizioni in esso indicate; tra queste vi è la seguente: "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale".

Essendosi già trattato della posizione apicale di A^SS>- (e di VJm, resta da verificare se vi sia stato profitto di rilevante entità. La risposta non può che essere affermativa.

Va in punto richiamato in primo luogo quanto emerge dalla espletata perizia in ordine alle caratteristiche del servizio buoni pasto. Il perito ha evidenziato quanto segue.

(pp.6-7) *Il processo di emissione e di utilizzo dei buoni pasto è basato su due fasi che determinano i seguenti rapporti:*

- *il primo rapporto s'instaura tra società emittente e buoni pasto ed il datore di lavoro;*
- *il secondo rapporto tra società emittente e gli esercizi commerciali esterni che somministrano i pasti ai dipendenti del datore di lavoro*

*I soggetti che intervengono nella filiera del business dei buoni pasto sono schematizzati nel disegno della pagina successiva (si rinvia, sul punto, alla pag. 7 della relazione, n.d.e.) In particolare, il processo viene attivato dal datore di lavoro, il quale prospetta alla società emittente le esigenze di ristorazione per i propri dipendenti, stabilisce il valore facciale (o nominale) del buono pasto e contratta l'eventuale sconto che la società emittente è disposta a riconoscere su ciascun buono pasto.*

*Successivamente viene stipulato il contratto con il quale il datore di lavoro affida alla società emittente l'incarico di prestare, per i propri dipendenti, un servizio alternativo di mensa tramite una rete di punti di ristoro convenzionati con la stessa società emittente e buoni pasto (fra quest'ultima e gli esercizi commerciali viene stipulata una 'convenzione' che fissa, tra l'altro, l'entità dello 'sconto incondizionato' o commissione da riconoscere in fattura alla società emittente). Periodicamente, il datore di lavoro ordina il quantitativo di buoni pasto sulla base delle giornate lavorative; la società emittente consegna i buoni richiesti unitamente alla fattura riepilogativa ed al tabulato di controllo che ne faciliterà la distribuzione ai dipendenti; il datore di*

lavoro, ricevuti i buoni ordinati, li distribuisce ai propri dipendenti i quali potranno consumare il pasto presso uno degli esercizi convenzionati, consegnando il buono pasto quale corrispettivo del servizio; i buoni pasto acquisiti dal ristoratore verranno successivamente presentati per il rimborso alla società emittente, la quale procederà al pagamento dopo aver ritirato e controllato i medesimi.

\*\*\*\*\*

(pp. 12-13) In generale, gli elementi che concorrono a determinare il margine lordo (prima delle tasse) della società emittente i buoni pasto sono dati da:

a) Differenziale fra prezzo incassato dal datore di lavoro e il prezzo di rimborso all'esercente ('quest'ultimo, come già precisato, pari all'imponibile così come calcolato al paragrafo 3.3.) (in detto paragrafo il perito parla del trattamento fiscale e dello scorporo dell'IVA e vi si rimanda per il dettaglio, n.de.);

b) Proventi/oneri derivanti dai flussi di cassa che si formano per ritardi temporali (mismatch) fra gli incassi dal datore di lavoro ed i pagamenti ai pubblici esercenti;

c) Costi diretti e indiretti connessi alla gestione del business dei buoni pasto.

\*...\*

(pp.15 ss.) Da un punto di vista strutturale, il business dei buoni pasto si caratterizza per il basso livello di capitali necessari per finanziare gli investimenti fissi e per alimentare il ciclo della produzione con capitale circolante .....contrariamente alla maggioranza dei business (in cui i benefici finanziari per l'azienda crescono quanto più viene ridotta la durata del ciclo di conversione della cassa), quello dei buoni pasto trae maggior beneficio finanziario dall'allungamento del mismatch tra gli incassi che precedono i pagamenti....

In concreto, sulla base dei dati economici - non contestati dal consulente della difesa - inerenti la redditività dello specifico contratto INAIL, risultava (cfr. pp.37-38 della relazione peritale):

-con riferimento al superiore punto a), il contratto rientrava tra quelli con la percentuale di sconto applicato al datore di lavoro inferiore alla percentuale media delle commissioni attive ricevute dagli esercenti;

-con riferimento al superiore punto b), a partire dal 2000 il mismatch di scadenze indicava che gli incassi anticipavano, seppur di poco (dai 3 agli 8 giorni), i pagamenti;

-con riferimento al superiore punto c), l'incidenza dei costi diretti sui ricavi era andata a decrescere dallo 0,7% allo 0,3-0,4 %.

Tutto ciò, andando agli importi effettivamente conseguiti da -----, ha comportato per la società un margine lordo a suo favore di €393.448 al 31.12.99, di €372.520 al 31.12.00, di €505.426 al

30.9.01, di € 670.854 al 30.9.02, di € 732.864 al 30.9.03, di € 239.331 per la residua durata del contratto (cfr. tabella 5.2 a p.37 della relazione peritale). Questo, al lordo dei costi di gestione del contratto e al lordo delle imposte.

Non vi è dubbio che si tratti di importi del tutto rilevanti che ----- ha potuto conseguire in virtù delle illecite ingerenze pilotate da BfIH grazie a BgS<sup>e</sup> in base alla promessa (prima) e alla corresponsione (poi) di denaro, sia nella fase dell'aggiudicazione dell'appalto (nei termini in precedenza indicati), sia in quella dell'esecuzione del contratto.

Concordemente con quanto osservato dalla difesa, il Tribunale ritiene che, in ragione dell'epoca di entrata in vigore del D.L.vo n. 231/01, si debba **qui aver riguardo non** all'intera durata del contratto, ma solo al "periodo luglio 2001-fine appalto (2003)" (cfr. p.6 della memoria depositata in data 8.2.07). Ciò, all'evidenza, attesa l'entità degli importi, non fa venir meno la qualificabilità del profitto in termini di rilevante entità. E nello stesso senso si deve concludere anche decurtando da detti importi i costi di gestione e le imposte, operazione che, come risulta dalla tabella 5.2bis, depositata e illustrata dal perito nell'udienza 23.11.06, porta ai seguenti risultati: € 333.416 per il periodo 30.9.01-30.9.02; € 364.989 per il periodo successivo, sino al 30.9.03; € 119.988 da detta ultima data sino alla cessazione del rapporto. Si tratta di circa 820.000 euro, che ben possono essere portati a un milione di euro in ragione del periodo precedente la fine di settembre 2001.

Non si ritiene, invece, di poter far proprio il maggior importo (circa un milione e cinquecentomila euro) per altra via indicato dal perito e ciò sia per i limiti temporali anzidetti, sia perché basato sulla valorizzazione del contratto derivante dagli accordi intercorsi tra Elio e ---- Italia, influenzati da considerazioni diverse da quella che era l'effettiva redditività del rapporto (non ultima, al momento degli originari accordi, la prossima quotazione in borsa di Elio), sia perché derivante da un fittizio rapporto tra quanto pervenuto alla società e la redditività media di un capitale, investito ad esempio in BTP (cfr. pp. 41 e 46 della citata relazione, nonché dichiarazioni del perito nell'udienza 23.11.06).

Ravvisata la ricorrenza delle condizioni che legittimano l'applicazione di sanzioni interdittive, va osservato che l'art. 14 del decreto rende possibile, ma non impone, l'applicazione congiunta di quelle previste dall'art. 9 e, per altro verso, per la determinazione del tipo e della durata della sanzione, richiama i criteri di cui all'art. 11, precisando anche che occorre tener conto dell'idoneità di ciascuna a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Lo stesso art. 14, all'ultimo comma, stabilisce, poi, che l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Sulla base degli anzidetti criteri e delle già svolte considerazioni, atteso che non appaiono congruenti rispetto all'area della ristorazione collettiva le sanzioni di cui alle lettere b) e d) dell'art. 9, co. 2, D.L.vo n. 231/01 e poco conferente, altresì, quella di cui alla lettera e), appare equo e adeguato applicare la sola sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, fissandone la durata nel termine minimo previsto per lo specifico reato presupposto (art. 25), pari a un anno.

Ai sensi dell'art. 19 D.L.vo n.231/01 va pure disposta la confisca del profitto, nella misura di un milione di euro, come sopra determinata. Nel silenzio della legge, invero, appare doversi aver riguardo al profitto netto, trattandosi dell'utilità effettivamente conseguita, e ciò anche al fine di salvaguardare il principio di proporzionalità della sanzione ed atteso che le voci espunte, nello specifico reato presupposto, afferiscono in modo diretto non alla condotta illecita, ma ad un rapporto contrattuale che ha avuto concreta attuazione. D'altra parte, sotto il profilo della capacità dissuasiva che la confisca ex art 19, in quanto sanzione, dovrebbe presentare, essa va ritenuta sussistente anche in relazione al profitto quale sopra considerato, tenuto conto della logica economica nella quale si muove l'imprenditore. Nella specie, peraltro, come evidenziato dal perito, il contratto INAIL non pare abbia avuto una redditività indiretta, sotto il profilo di una positiva incidenza sull'acquisizione di altri contratti.

Sempre in ordine alla confisca, va da ultimo osservato come non rilevi che ----- abbia poi girato il denaro a -----, trattandosi di autonomi accordi tra le società e considerato il ruolo svolto anche da V----- la natura del bene e la espressa previsione della confiscabilità dell'equivalente (art. 19, co.2) non consentono, peraltro, dubbi di sorta circa la concreta applicabilità della sanzione.

Infine, va disposta la pubblicazione della sentenza, come da dispositivo, trattandosi di sanzione applicabile laddove, come nella specie, sia disposta una sanzione interdittiva (art. 18 D.L.vo n.231/01) e apparendo rispondente alla finalità di prevenire ulteriori illeciti, dalla quale tutta la disciplina concernente le sanzioni è permeata, nonché utile in relazione alla posizione della persona offesa dal reato presupposto.

L'art. 69 del decreto prevede espressamente la condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visto l'art 69 D. L.vo 8 giugno 2001 n.231

**DICHIARA**

s.r.l., già --- s.r.l., responsabile deH'illecito amministrativo contestato e le infligge le seguenti sanzioni amministrative:


- sanzione pecuniaria di €75.000,00, pari a 250 quote da €300,00 ciascuna
- sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. per anni uno
- confisca del profitto, che si quantifica in 61.000.000,00 (un milione)
- pubblicazione della sentenza, per estratto, per una volta, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"

Condanna  s.r.l., già --- s.r.l., al pagamento delle spese processuali.

Motivazione entro 90 giorni.

Milano, 20.3.2007

Giudice Est.



Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
MILANO IL 31.3.07



Cancelliere C1  
d.ssa Tiziana Citro